

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberti, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI	<b>Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale</b>	1
<i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i>	<i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i>	
<i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i>	<i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i>	
	Francesco Viganò	
	<b>Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale</b>	20
	<i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i>	
	<i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i>	
	Renzo Orlandi	
PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ	<b>Prova penale e proporzionalità</b>	38
<i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i>	<i>Prueba penal y proporcionalidad</i>	
<i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i>	<i>Criminal Evidence and Proportionality</i>	
	Giulio Ubertis	
	<b>La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention</b>	45
	<i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i>	
	<i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i>	
	Luigi Parodi	

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p><b>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina</b></p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>69</p>
	<p><b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b></p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p>	<p>80</p>
	<p><b>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente</b></p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>	<p>95</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<p><b>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto</b></p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>	<p>128</p>
	<p><b>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"</b></p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>	<p>150</p>

	<b>Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali</b>	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	<b>Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche</b>	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<b><i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i></b>	257
	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	Michele Papa	
	<b><i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i></b>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	



IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN.....

FOCUS ON...

- 128 **Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto**  
*El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos*  
*Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks*  
Fernanda Serraino
- 150 **Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"**  
*Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"*  
*Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"*  
Andrea Zampini
- 192 **Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali**  
*Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa*  
*Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures*  
Riccardo Orlandi
- 218 **Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche**  
*Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas*  
*Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances*  
Francesco Contri

# Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: efficacia della tutela e percorsi premiali\*

*Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo:  
 eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa*

*Preventive Criminal Law and Safety at Work:  
 Effectiveness of Protection and Reward Measures*

RICCARDO ORLANDI

*Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia  
 riccardo.orlandi@unimore.it*

DIRITTO DELLA SICUREZZA  
 DEL LAVORO, CONTRAVVENZIONI

DERECHO A LA SEGURIDAD  
 EN EL TRABAJO, CONTRAVENCIONES

LABOUR HEALTH AND SAFETY LAW,  
 MISDEMEANOURS

## ABSTRACTS

Di fronte al perdurante dramma dei morti sui luoghi di lavoro, l'insieme di norme penali di natura spiccatamente preventiva presenti nel testo unico della salute e della sicurezza sul lavoro sembra, anche a causa della scarsità di controlli da parte degli organi ispettivi, non sortire particolari effetti. Il saggio si concentra sul peculiare meccanismo riparativo-premiale previsto per l'apparato contravvenzionale antinfortunistico e sulle ricadute che questo congegno ha sulla tenuta, anche in termini di deterrenza, del diritto penale del lavoro nel suo complesso. L'indagine si allarga poi ai particolari rapporti che in generale il diritto penale preventivo, terreno d'elezione dei reati di pericolo e soprattutto di pericolo astratto o presunto, ha intessuto negli ultimi anni con strategie sanzionatorie che si caratterizzano per una generale rinuncia alla sanzione, conducendo così ad una depenalizzazione di fatto, senza però chiamare conseguentemente in causa il diritto amministrativo punitivo. Il percorso che si prova a delineare, in una prospettiva di riforma, non è certo quello di aumentare la presenza del penale o banalmente la sua severità, ma quello di modulare l'intervento pubblico in termini di maggiore flessibilità e adeguatezza, facendo leva soprattutto sugli aspetti economici della sicurezza sul lavoro.

Frente al continuo drama de las muertes en el lugar de trabajo, el conjunto de normas penales de carácter preventivo presentes en la ley de prevención de riesgos laborales parece no ser particularmente eficaz, debido en parte a la escasez de controles por parte de los organismos de inspección. El presente trabajo se centra en el peculiar mecanismo reparador previsto para la contravención del aparato de prevención de accidentes y en las repercusiones que este dispositivo tiene sobre el rigor disuasorio del derecho penal del trabajo en su conjunto. A continuación, la investigación se extiende a las particulares relaciones que el derecho penal preventivo en general, terreno elegido de los delitos de peligro y, sobre todo, de peligro abstracto o presunto, ha tejido en los últimos años con estrategias sancionadoras que se caracterizan por una renuncia generalizada a la sanción, lo que conduce a una despenalización de facto sin poner en cuestión el derecho administrativo sancionador. El camino que se plantea como objetivo de reforma no es, ciertamente, aumentar la presencia del derecho penal ni trivializar su severidad, sino modular la intervención pública en términos de mayor flexibilidad y adecuación, potenciando sobre todo los aspectos económicos de la seguridad en el trabajo.

\* Il presente saggio si inserisce nelle attività del progetto di ricerca interdisciplinare "SAFER WORK - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio modenese: organizzazione, gestione dei rischi e responsabilità", finanziato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dalla Fondazione di Modena, nell'ambito del bando FAR - Fondo di Ateneo per la ricerca Mission Oriented 2022.

---

In light of the continuing tragedy of deaths at work, the set of criminal provisions of a strictly preventive nature contained in the law on safety and health at work does not appear to be particularly effective, partly due to the lack of controls by the inspection bodies. The article focuses on the peculiar restorative-premial mechanism provided for in the event of violation of the accident prevention apparatus and on the repercussions of this mechanism on the coherence, also in terms of deterrence, of the entire labour criminal law. The analysis will then extend to the relationships that preventive criminal law in general, the environment of inchoate crimes and, above all, of abstract or presumed endangerment, has woven in recent years with sanctioning strategies characterised by a general renunciation of sanctions, thus leading to a de facto decriminalisation, without, however, consequently calling into question the punitive administrative law. The path towards a reform is certainly not to increase the presence of the criminal law or, trivially, its severity, but rather to modulate public intervention in the direction of greater flexibility and appropriateness, with emphasis on the economic aspects of safety at work.

## SOMMARIO

1. Lo stato attuale del sistema punitivo della sicurezza sul lavoro nel contesto della perenne emergenza delle “morti bianche”. Dinamiche giuridiche e d’impresa. – 2. I chiaroscuri della peculiare procedura ingiunzionale-estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. – 3. Dal particolare al generale: diritto penale preventivo, reati di pericolo presunto e strategie sanzionatorie. – 4. Il bilanciamento di interessi nella scelta di non punire e la selezione dei destinatari del regime favorevole. – 5. Il deficit di effettività del sistema di tutela: “sicurezza cartolare”, scarsa selettività delle violazioni ed inefficienza della risposta penale. – 6. La riforma Cartabia e i nuovi limiti edittali della particolare tenuità del fatto. – 7. *Tanto tuonò che piove*: i rapporti tra il diritto penale della prevenzione e il diritto penale della lesione nella tutela della sicurezza sul lavoro. Prospettive *de iure condendo*.

## 1.

## Lo stato attuale del sistema punitivo della sicurezza sul lavoro nel contesto della perenne emergenza delle “morti bianche”. Dinamiche giuridiche e d’impresa.

Si può affermare, senza purtroppo il timore di essere facilmente smentiti, che la sicurezza sul lavoro in Italia è un obiettivo ancora lontano dall’essere raggiunto. Leggendo i dati forniti dall’INAIL, nel 2022 sono stati denunciati 703.432 infortuni sul lavoro, circa 139.00 in più rispetto al 2021. Il dato è parzialmente alterato dagli infortuni per contagio da Coronavirus Covid-19, tuttavia anche gli infortuni “tradizionali” registrano un aumento del 13% rispetto al 2021. Sempre nel 2022, gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 429.004, in crescita del 18,2% rispetto ai 363.074 dell’anno precedente. Le denunce all’INAIL per infortuni con esito mortale sono state 1.208 e gli infortuni mortali ben 606, con 19 incidenti plurimi, che hanno, cioè, causato il decesso di più lavoratori. I dati statistici del 2022 indicano un incremento anche delle denunce per malattia professionale rispetto al 2021 e al 2020; le denunce di patologie lavoro-correlate sono state circa 61.000, con un aumento del 9,9% rispetto al 2021<sup>1</sup>.

Tuttavia, il sistema attuale della salute e la sicurezza sul lavoro – anche se il quadro finale si è venuto a comporre lentamente e con gravi ritardi, a cui è stato posto rimedio soprattutto grazie all’impulso derivante dalle fonti comunitarie – non manca certo di un quadro normativo ampio e piuttosto articolato<sup>2</sup> che, però, non è ancora riuscito a dispiegare tutto il suo potenziale regolatorio e preventivo a causa, soprattutto, di scarsità di controlli, incertezze e mancanza di consapevolezza tra le istituzioni e l’opinione pubblica – magistratura compresa –, che non è stata fino ad ora in grado di apprestare a questo diritto fondamentale, indice del livello di civiltà di un Paese, una tutela tempestiva ed efficace<sup>3</sup>.

Con grande onestà è necessario poi riconoscere come la tutela di questi diritti non sia veramente mai stata al centro dei programmi di alcun partito politico e di alcun governo. Soltanto negli anni Settanta si registrò un dibattito importante sul tema, anche a seguito dell’approvazione dello Statuto dei lavoratori, che coinvolse però soltanto la parte più progressista del mondo politico ed economico.

<sup>1</sup> INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *Andamento degli infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Dati consolidati, ottobre 2023, 3.

<sup>2</sup> Gli organismi delle Comunità europee hanno iniziato fin da subito ad interessarsi del tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in assenza di una espressa competenza, leggendolo prima di pari passo con l’esigenza di costruire un mercato economico comune – rivelazione della matrice mercantile delle comunità europee – e successivamente come questione sociale a sé stante, come valore fondamentale da proteggere, emanando dapprima una serie di raccomandazioni nell’ambito dei piani europei di azione sociale e poi, sul finire degli anni Settanta, una serie numerosa di direttive. Di particolare impatto nella normazione interna euro-derivata fu, com’è noto, l’emanazione della direttiva “quadro” 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, poi recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs. n. 626 del 1994. L’approvazione della direttiva-quadro ha segnato per la politica comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro una svolta epocale e anche un importante salto di qualità nell’attività di prevenzione del rischio lavorativo, abbandonando, da un lato, il criterio di matrice anglosassone della *reasonable practicability*, che venne sostituito da quello della massima sicurezza possibile, e dall’altro, adottando un approccio alla sicurezza di tipo dinamico, superando così il precedente approccio di tipo statico e strettamente regolamentare. Questo nuovo approccio pone al centro del sistema della salute e della sicurezza sul lavoro la programmazione e pianificazione delle azioni volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, attraverso un approccio integrato al problema, che prenda parimenti in considerazione i fattori ambientali nei quali si svolge l’attività lavorativa, le tecniche di protezione disponibili, le possibilità di organizzazione del lavoro e l’apporto fornito dalle nuove tecnologie. L’intervento europeo ha dato un impulso decisivo anche alle legislazioni degli altri Paesi che hanno recepito i contenuti della direttiva con importanti provvedimenti legislativi, come, ad esempio, in Francia con la modifica del *Code du travail* nel 1991, in Spagna con l’introduzione della *Ley de Prevención de Riesgos Laborales* nel 1995 e, infine, in Germania con l’*Arbeitsschutzgesetz* (ArbSchG) del 1996.

<sup>3</sup> DEIDDA (2019), pp. 98 ss.

I profondi cambiamenti che hanno segnato il mondo del lavoro negli ultimi lustri sembrano non aver avuto un particolare impatto sull'andamento del fenomeno infortunistico, anche con esito mortale, palesando come il tema della (mancata) sicurezza nei luoghi di lavoro abbia radici e motivazioni almeno in parte diverse e più profonde; interrogativi che si pongono ad una pluralità di soggetti ed attori economici ed istituzionali, ma che riguardano anche la struttura e i congegni del sistema della sicurezza, in alcune sue specifiche declinazioni e caratteristiche<sup>4</sup>.

Il nucleo del diritto penale preventivo della salute e della sicurezza sul lavoro è sostanzialmente racchiuso, com'è noto, nel TU del 2008, che contiene per l'appunto una serie numerosissima di contravvenzioni antinfortunistiche che si collocano in una prospettiva di tutela meta- e super-individuale, affiancandosi alle esigue disposizioni codicistiche<sup>5</sup>.

Nel sistema italiano è allora la minaccia di pena lo strumento privilegiato dal legislatore per tutelare in via anticipata la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in mancanza di un evento di danno al lavoratore. Nel TUSL, la struttura delle fattispecie contravvenzionali si caratterizza peraltro per una scomposizione tra precetto e sanzione che di certo non facilita la comprensione della norma<sup>6</sup>.

Se il TU ha avuto il merito di riordinare, in parte riformando, il complesso apparato normativo che si era accumulato nel corso degli anni, è pur sempre rimasto ispirato ad una logica d'impresa piuttosto statica, cioè ad una idea di fabbrica fordista, tipica del Novecento. Dalla stessa struttura del TUSL traspare con una certa evidenza un modello di impresa molto *deutscher*, parametrato sulla "fabbrica automobilistica", sulle lavorazioni in catena di montaggio; non a caso l'attuale impianto ha ricevuto un deciso impulso dalle fonti comunitarie prima ed euro-unitarie dopo, nell'ambito delle quali il "peso" politico (ed economico) della Germania è piuttosto rilevante. Il problema del sistema della salute e della sicurezza sul lavoro è che deve far fronte ad un sistema produttivo sempre più dinamico nell'ambito di organizzazioni complesse.

Il diritto penale "classico", cioè il diritto penale d'evento, è soprattutto di tipo statico e questo aspetto collide con la dimensione collettiva della sicurezza nell'impresa, che registra al contrario una forte dinamicità e vede coinvolti più soggetti che forniscono un apporto che, per la quota di competenza, può rivelarsi decisivo<sup>7</sup>. Questo impone, peraltro, al datore di lavoro e alle altre figure apicali di organizzare l'attività d'impresa cercando di dare concretezza ai principi normativi del sistema della sicurezza, trasformando le proceduralizzazioni imposte dalla normativa in azioni e scelte concrete<sup>8</sup>.

Per quanto innovativo in alcuni suoi tratti, l'impianto del TUSL rimane pur sempre ancorato alla logica del comando e del controllo, ad un sistema coercitivo e poi repressivo caratterizzato però da strutture e organi, con compiti accertativi, che non presentano strutture decentrate veramente efficienti, già sul piano organizzativo oltre che operativo.

Tutto il diritto penale del lavoro ruota attorno alle vicende della prevenzione nei luoghi di lavoro: un sistema improntato alla prevenzione dei pericoli per i lavoratori, che addirittura arriva a rinunciare al suo potere punitivo verso i soggetti obbligati che eliminino in tempo utile le situazioni irregolari riscontrate nel corso delle ispezioni, concentra in sostanza la sua ragion d'essere in una efficace analisi e prevenzione dei rischi presenti nell'attività produttiva all'interno e all'esterno dell'azienda.

Il compito di effettuare i controlli sulla validità ed efficacia dei modelli di prevenzione nelle imprese è principalmente affidato ai Servizi di igiene e sicurezza sul lavoro delle ASL, a cui di recente si sono aggiunti gli Ispettorati territoriali del lavoro con nuove competenze e uno spazio operativo più ampio<sup>9</sup>. Sennonché, l'idealità della struttura del sistema normativo si scontra con la realtà delle gravi insufficienze che riguardano proprio l'attività di vigilanza.

Il dato drammatico degli infortuni, anche con esito mortale, che continua ad affliggere il

<sup>4</sup> LAI (2017), pp. 50 ss. e 173 ss.; TIRABOSCHI (2022), pp. 138 ss.

<sup>5</sup> CASTRONUOVO *et al.* (2023), pp. 19 ss. e 223 ss.

<sup>6</sup> CASTRONUOVO (2006), pp. 185 ss.

<sup>7</sup> Sulla frammentazione dei processi decisionali ed esecutivi nell'ambito delle organizzazioni complesse che può condurre a forme di co-impedimento del reato e quindi ad un concorso-cooperazione radicato su una posizione di garanzia plurisoggettiva, v. GARGANI (2022), pp. 171 ss., 187 ss., 212 ss. e 237 ss.

<sup>8</sup> TULLINI (2022), pp. 41 ss., 59 ss. e 81 ss.

<sup>9</sup> A seguito dell'emanazione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. È stato previsto, da ultimo, un'ulteriore implementazione degli organici con funzioni ispettive con il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con l. 56/2024, che ha ripristinato i ruoli in capo a INPS e INAIL.



mondo del lavoro segna in modo altrettanto drammatico il fallimento del cospicuo apparato sanzionatorio, predisposto proprio in funzione di prevenzione degli eventi lesivi. Tante norme – il TUSL contiene 306 articoli e 51 allegati – ma pochi controlli e pochi controllori, e di lavoro si continua purtroppo a morire.

L'inefficacia del sistema preventivo – e quindi anche del diritto penale della prevenzione – è in questo settore talmente elevato, che il legislatore ha pensato, fin dall'inizio, un meccanismo riparativo-premiale che consentisse all'impresa una regolarizzazione postuma, così da raggiungere seppur tardivamente livelli di sicurezza sufficienti<sup>10</sup>.

Ed invero, il sistema contravvenzionale contenuto nel TUSL si caratterizza per un peculiare sistema di estinzione del reato, delineato inizialmente dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 758 del 1994 e poi recepito anche nel TU del 2008 all'art. 301.

Un siffatto congegno, per quanto possa esser stato ispirato da una abbondante dose di realismo politico-criminale, comporta però un atteggiamento di preventiva e generale rinuncia alla funzione classica della pena: i soggetti garanti della sicurezza, sapendo fin dall'inizio che se colti in difetto, possono sempre sfuggire alla sanzione penale, ripristinando condizioni di regolarità e pagando una somma di denaro (peraltro generalmente piuttosto contenuta), non subiscono effetto alcuno dalla capacità della minaccia di pena di orientare le condotte, con la dissuasione dal compimento o mantenimento di condotte o situazioni di illiceità<sup>11</sup>.

Il fallimento della capacità di *deterrence* delle fattispecie contravvenzionali nell'incidere sull'efficacia dei modelli di gestione del rischio e nell'adozione di strumenti adeguati di tutela e protezione dei lavoratori è dovuto, oltre che ad una generale mancanza di "cultura della sicurezza", alla possibilità di fuggire dalla sanzione, accedendo a meccanismi di natura premiale-riparatoria che consentono al contravventore, se adempie correttamente alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo (ASL, DPL-ITL, INAIL, Vigili del Fuoco) e paga tempestivamente una somma di denaro, di conseguire automaticamente l'impunità.

Il settore del diritto penale del lavoro continua, come già rilevato da illustre dottrina ormai molti anni fa, a registrare un elevato tasso di ineffettività<sup>12</sup>.

Anche il *surplus* sanzionatorio dell'art. 25-*septies* al d.lgs. 231/2001, con misure davvero draconiane per la vita dell'ente, sembra non aver prodotto particolari effetti nella direzione di una maggiore conformità dell'organizzazione dell'impresa alle regole imposte<sup>13</sup>.

Il vero problema, che il sistema delineato dal TU del 2008 non pare davvero essere in grado di risolvere, è che tutto l'intervento pubblico, di natura squisitamente sanzionatoria, è collocato a "valle" e non a "monte".

Questi meccanismi creano un cortocircuito: situazioni di irregolarità nel contesto aziendale vengono quasi sempre riscontrate a seguito del verificarsi di un evento lesivo, che le norme penali del TU mirano proprio ad impedire. Le carenze in punto di effettività e tempestività dei controlli, che intervengono sovente quando il sinistro all'interno del contesto aziendale si è già verificato, inducono gli operatori ad avvicinarsi al tema della sicurezza sul lavoro con leggerezza, facendo sostanziale affidamento nella "buona sorte".

La stragrande maggioranza delle imprese, insomma, favorita anche dalla sporadicità con la quale avvengono le visite ispettive e le blande conseguenze (penali) alle quali i vertici si esporrebbero nel caso di riscontrate irregolarità, preferisce continuare ad operare una esiziale valutazione costi-benefici, senza investire in una seria politica aziendale per la sicurezza, a fronte anche dei costi particolarmente elevati che dovrebbe altrimenti sostenere; questo approccio ha alimentato e continua ad alimentare uno stato di illegalità diffuso, nella speranza (però piuttosto fondata) di non ricevere alcuna ispezione.

Il fatto che il TUSL, come detto, già nella sua versione originaria del 2008, abbia previsto

<sup>10</sup> Sul fallimento delle classiche funzioni della pena e quindi sulla necessità di apprestare soluzioni sanzionatorie alternative per il settore della sicurezza sul lavoro, v. già PADOVANI (1996), pp. 1157 ss.; nello stesso senso AMARELLI (2008a), pp. 16 ss., 41 ss. e 102 ss.

<sup>11</sup> GUIDI (2010), pp. 944 ss.

<sup>12</sup> Per un quadro generale, v. PALIERO (1990), pp. 430 ss., 467 ss. e 529 ss.; segnala l'assenza di un approccio "olistico" nella tutela della sicurezza sul lavoro, che avrebbe garantito una maggiore effettività della tutela DOVERE (2012), p. 237.

<sup>13</sup> In argomento, per un quadro d'insieme sui rapporti tra sistema 231 e sicurezza sul lavoro, cfr. AMATI (2007), pp. 145 ss.; DOVERE (2008), pp. 316 ss.; CASTRONUOVO (2009), pp. 305 ss.; VITARELLI (2009), pp. 695 ss.; DI GIOVINE (2009), pp. 1325 ss.; GUERRINI (2010), pp. 131 ss. e 142 ss.; DE SIMONE (2015), pp. 193 ss.; AMARELLI (2015), pp. 269 ss.; CONSORTE (2024), pp. 279 ss. Sulla mancata inclusione dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 451, 437 ed eventualmente 434 c.p.) nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, v. TORDINI CAGLI (2014), pp. 181 ss.; CURI (2023), pp. 155 ss. e spec. 157: «Il prolungato silenzio del legislatore, combinato con un atteggiamento di diffidente retroguardia del mondo imprenditoriale, rischiano di sguarnire di una tutela sicuramente più pervasiva ed efficace il bene giuridico della salute e integrità fisica sul lavoro, dotato di un'indiscutibile rilevanza costituzionale».

un meccanismo riparativo-premiale, recependo il sistema già delineato nel d.lgs. del 1994, pone una serie di interrogativi sulle funzioni classiche della pena in un sotto-settore particolare – con tipi di autore altrettanto particolari – come quello della sicurezza del lavoro<sup>14</sup>.

## 2.

### I chiaroscuri della peculiare procedura ingiunzionale-estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La scansione temporale della procedura di accertamento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro prende avvio con la visita del personale ispettivo delle ASL e delle Direzioni territoriali del lavoro, ora Ispettorato territoriale del lavoro, munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, al quale segue la verifica di una situazione di irregolarità che vada ad integrare una fattispecie contravvenzionale in materia di sicurezza sul lavoro<sup>15</sup>.

Una volta compiuto l'accertamento, l'organo ispettivo intima al contravventore la rimozione della situazione d'illiceità mediante la prescrizione – una sorta di vero e proprio atto giudiziario –, il quale, seguendo una prassi non del tutto corretta, assorbe solitamente l'intero procedimento di accertamento, senza nemmeno transitare in questa fase per l'ufficio di procura.

Il contenuto della prescrizione può variare a seconda dei casi: se la norma prevede l'adozione di precise e specifiche misure cautelari e di sicurezza, essa non farà altro che riprodurre il dato normativo, imponendo al datore di lavoro di adempiere a quel determinato obbligo fino a quel momento eluso; se, invece, la norma prescrive doveri di sicurezza in termini generici e maggiormente elastici, l'ente accertatore prescriverà degli accorgimenti o delle indicazioni affinché la situazione venga riportata nell'alveo della liceità<sup>16</sup>.

Una volta che il c.d. verbale di contravvenzione e prescrizione viene notificato al datore di lavoro, contemporaneamente viene trasmesso al pubblico ministero per l'iscrizione della notizia di reato: in questo momento il procedimento penale prende avvio e subito dopo viene sospeso, ai sensi dell'art. 23 TUSL, fino a quando l'organo ispettivo comunica al magistrato inquirente l'adempimento della prescrizione<sup>17</sup>. Decorso il termine per ripristinare le condizioni di sicurezza, gli ispettori fanno ritorno in azienda per verificare se le prescrizioni a suo tempo impartite siano state adempiute. In caso di esito positivo, il soggetto contravventore è ammesso a pagare in via amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda edittale; invece, se l'esito della visita è negativo, il procedimento penale riprende il suo corso.

Il pubblico ministero, se la situazione di illiceità viene regolarizzata in modo tempestivo, seguendo le prescrizioni impartite dall'autorità di controllo, insieme con il pagamento della somma di denaro, è tenuto a chiedere l'archiviazione del procedimento, verificando solamente che dal punto di vista formale la procedura si sia conclusa correttamente: il puntuale svolgimento del meccanismo ingiunzionale-riparativo conduce automaticamente all'estinzione del reato. Le maglie della non-punibilità si allargano ulteriormente se il contravventore, pur non rispettando le prescrizioni impartite dagli organi ispettivi, riesca ugualmente a ripristinare la condizione di legalità; pur perdendo l'impunità automatica, potrà comunque accedere all'oblazione speciale di cui all'art. 162-*bis* c.p.

Lo scopo della procedura in parola, apertamente dichiarato dal legislatore e ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale, è duplice e riguarda, da un lato, il decongestionamento

<sup>14</sup> Per una ricostruzione storica dell'istituto, con riferimento ai suoi antecedenti normativi e cioè la diffida e la disposizione *ex* artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 520/1955, v. PADOVANI (1996), p. 1163 ss.; per una prospettiva comparata, VALENTINI (2007a), pp. 595 ss. e spec. 618 ss.

<sup>15</sup> Nel dettaglio, sulla scansione della procedura ingiunzionale-estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche, v. PADOVANI (1995), pp. 376 ss.; DE FALCO (2000); AMARELLI (2008a), pp. 102 ss.; AMATI (2011), pp. 59 ss.; BAGLIONE (1995), pp. 176 ss.; VALENTINI (2023), pp. 255 ss. e 259 ss.; BLAIOTTA (2023), pp. 138 ss.; GUGGIARI (2023), pp. 232 ss.; CONSULICH (2024), pp. 345 ss.

<sup>16</sup> In ordine all'importanza della prescrizione e alla sua natura giuridica, v. DOVERE (2010), pp. 620; ROJA (2012), pp. 779 ss. e spec. 838 ss.; BONINI (2005), pp. 989 ss. L'art. 20 del d.lgs. 758/1994 si limita a stabilire che: «Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario [...]. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro». La giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, sancito la natura processual-penale dell'ingiunzione, sottraendola così alla giurisdizione amministrativa: da ultimo Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 24483, in *olympus.uniurb.it*, con riguardo alla materia ambientale; per la sicurezza sul lavoro SCARCELLA (2013), pp. 12 ss. Essa, di fatto, pur senza sostituirla, funge anche da *notitia criminis*. Sul contrasto giurisprudenziale sorto sulla prescrizione dell'organo di vigilanza come condizione di procedibilità dell'azione penale, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 26 ottobre 2023, n. 43328; Cass. Pen., Sez. III, 15 marzo 2022, n. 8617; Cass. Pen., Sez. III, 15 maggio 2020, n. 15215; Cass. Pen., Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 58303, in GUARINIELLO (2023a), pp. 1459 ss.

<sup>17</sup> TRABACE (2022), pp. 66 ss. e 72 ss.; DE FALCO (2000), p. 373.

della macchina giudiziaria e, dall'altro, una tutela effettiva, per quanto tardiva, della salute e della sicurezza dei lavoratori<sup>18</sup>.

Soprattutto quest'ultima finalità spiega perché l'accesso alla procedura riparativo-premiale sia precluso al contravventore qualora la condizione di irregolarità nel luogo di lavoro non possa essere in alcun modo neutralizzata, non avendo l'organo accertatore alcun margine operativo per formulare la dovuta prescrizione. È soprattutto il caso delle contravvenzioni a consumazione istantanea, nelle quali il macro-bene giuridico della salute e della sicurezza sul lavoro subisce una definitiva compromissione con la realizzazione del fatto tipico e il trasgressore perde qualsiasi potere di intervento per rimuovere l'illiceità<sup>19</sup>.

Il contravventore, quando non intende avvalersi della procedura definita dagli artt. 19 ss. d.lgs. 758/1994 può comunque chiedere al giudice di essere ammesso al beneficio dell'oblazione di cui all'art. 162-*bis* c.p., che si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al meccanismo tipico del diritto penale del lavoro, permettendo al trasgressore di estinguere ugualmente l'illecito<sup>20</sup>.

È necessario evidenziare come i benefici che possono essere concessi in sede extra-processuale, rispetto a quelli che hanno natura processuale, si applichino tendenzialmente in presenza di presupposti molto meno rigorosi, senza, ad esempio, prendere in considerazione l'assenza di recidività, abitualità o professionalità nel reato.

Il meccanismo reattivo-premiale lavoristico è stato originariamente pensato per operare soltanto nel corso delle indagini preliminari, ma negli anni ha trovato, attraverso un'estensione interpretativa operata dalla giurisprudenza, uno spazio di applicazione che va ben oltre la fase procedimentale e sconfinata nel processo. Ed invero, il giudice del dibattimento, qualora accerti che l'organo ispettivo abbia negato illegittimamente l'ammissione del colpevole al beneficio, potrà porre rimedio a questa "mancanza", disponendo la sospensione del procedimento e rimettendo nei termini il soggetto trasgressore.

Anche per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto è previsto un analogo sistema premiale-incentivante, senza però un'automatica estinzione del reato<sup>21</sup>, disciplinato all'art. 302 TUSL, modificato dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in base al quale il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena detentiva non superiore ai dodici mesi, con il pagamento di una somma di denaro stabilita sulla base dei criteri di ragguaglio indicati nell'art. 135 c.p.

La sostituzione della pena dell'arresto con la sanzione pecuniaria può avvenire soltanto nel caso in cui il contravventore abbia provveduto ad eliminare tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. Il passaggio alla sanzione pecuniaria non è consentito quando la violazione ha causalmente contribuito al verificarsi di un infortunio da cui sia derivata la

<sup>18</sup> Così C. cost., 18 febbraio 1998, n. 19, in *GC*, 1998, pp. 111 ss., nella quale i giudici delle leggi hanno affermato che la *ratio* dell'istituto ingiunzionale-premiale è duplice: «La nuova normativa mira, cioè, da un lato ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale, dall'altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale». In senso conforme, anche C. cost., ord. 28 maggio 1999, n. 205, in *GC*, 1999, pp. 1901 ss. Nella giurisprudenza della Cassazione, questo duplice fondamento è stato ribadito da Cass., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40544, in *GD*, 2007, p. 90. In dottrina, è stata sottolineata soprattutto la funzione di strumento di deflazione processuale: CERESA GASTALDO (2000), pp. 2107 ss. proprio in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro; nello stesso senso, anche VENEZIANI (2007), pp. 1697 ss.; VALENTINI (2007a), pp. 595 ss. e spec. 608: «La punibilità, categoria solitamente collocata al di fuori della teoria del reato, viene qui gestita anche al di fuori del processo. Se poi si pensa che [...] il contravventore ribelle alle scadenze imposte in sede extraprocessuale è costretto a rinunciare all'*automatismo estintivo*, il messaggio legislativo è fin troppo chiaro: «se vuoi la certezza di non essere condannato, sistema le cose fuori dal procedimento».

<sup>19</sup> C. cost., 10 dicembre 1998, n. 416, in *RTDPE*, 1999, pp. 1901 ss.; CAPUTO L. e LEACI (1999), pp. 330 ss.; AMARELLI (2008a), pp. 142 ss. Seguono questa impostazione, ad esempio: Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 8706, in *olympus.uniurb.it*; Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 2018, n. 38884, *ivi*; Cass. Pen., Sez. III, 26 agosto 2019, n. 36405, *ivi*. Secondo, invece, una diversa lettura di tipo sistematico del 3° comma dell'art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nella confinante disciplina in materia di previdenza sociale, e delle pronunce della Consulta che sembrano aver sposato una tesi antiformalistica della procedura in discorso, Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 2257, in *olympus.uniurb.it*, ha statuito che: «Risulta quindi che, a seguito della modifica legislativa, è ormai superata la giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg., nelle ipotesi di reati istantanei già perfezionatisi (Sez. 3, n. 47228 del 04/11/2005 - dep. 28/12/2005, Greco, Rv. 233190) o nelle ipotesi in cui l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione [...], dovendosi ritenere che, secondo la normativa vigente, la finalità dell'istituto non possa più essere individuata solo nello scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, bensì anche in quello di permettere in via generale l'estinzione amministrativa del reato, sebbene non vi siano regolarizzazioni da effettuare».

<sup>20</sup> AMARELLI (2008b), pp. 2998 ss.

<sup>21</sup> Il reato si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal TUSL o i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle regole antinfortunistiche. *Amplius*, v. GARGANI (2013), pp. 411 ss. e spec. 415.

morte ovvero una lesione personale grave.

La disciplina premiale delineata dall'art. 302 TUSL desta rilevanti perplessità almeno in ordine a tre caratteristiche.

La prima, riguarda il fatto di non aver previsto l'inammissibilità al meccanismo definitorio per i soggetti recidivi e per i recidivi reiterati, preclusione invece presente nella precedente formulazione dell'art. 302 per coloro che avevano già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. con violazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori.

La seconda, altrettanto importante, concerne l'assenza di un termine entro il quale il soggetto trasgressore è tenuto a porre in essere le azioni per eliminare i rischi e le conseguenze dannose del reato: in questo modo, il contravventore può regolarizzare la sua posizione fino alla conclusione dell'eventuale giudizio d'appello, legittimando di conseguenza un certo lassismo che certamente non aiuta a raggiungere una tutela effettiva. Anche in questo caso, si delinea una visione della riparazione con effetti premiali piuttosto ambigua, in chiaroscuro, che non sembra tenere in grande considerazione il reale disvalore di certe condotte, ma prospetta un trattamento parificato per tutte le violazioni, indipendentemente dalle conseguenze più o meno pericolose che possono derivare all'incolumità dei lavoratori.

La terza criticità, di natura più processuale, attiene alla discrezionalità della quale è stato investito il giudice, con la novella del 2009, nel decidere se concedere o meno il beneficio, anche a fronte dell'effettiva neutralizzazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro. L'intervento di riforma ha, inoltre, ridotto l'ampiezza del compasso entro il quale poter sostituire la pena dell'arresto, prima particolarmente ampia e compresa tra 8.000 e 24.000 euro.

Un meccanismo di questo tipo, per rappresentare realmente una garanzia per la sicurezza dei lavoratori, necessita di un fondamentale contributo da parte degli enti preposti all'attività di vigilanza delle imprese. Ma i dati drammatici degli infortuni dimostrano che il sistema di vigilanza in questi anni non ha funzionato molto bene. In base alla programmazione nazionale, le ASL all'interno del territorio regionale devono visitare annualmente il 5% del totale delle imprese e quindi il 95% dei datori di lavoro di una regione e dell'intero Paese può coltivare la ragionevole speranza di non essere soggetto nell'arco di un anno ad alcun controllo<sup>22</sup>.

I documenti di sicurezza e i modelli di prevenzione adottati dalle aziende, se adottati, potrebbero tranquillamente rimanere soltanto sulla carta, senza che un'autorità di controllo esterna o un'agenzia pubblica verifichi con una certa periodicità la concreta qualità e applicazione del sistema di sicurezza, anche in relazione alle specificità della singola impresa e alla specificità dei rischi presenti<sup>23</sup>. In assenza, infatti, di un controllo *ex ante* dell'autonormazione aziendale si crea l'ennesima situazione paradossale: la disciplina privata di natura preventiva assume rilevanza – viene "giuridicizzata" – soltanto quando si verifica un evento lesivo.

Sono due le conseguenze negative: la prima, è che un siffatto sistema preventivo non sortisce alcun effetto; la seconda, riguarda la tendenza della giurisprudenza a compiere un giudizio retrospettivo, per andare alla ricerca di colpe con il criterio del "senno del poi" e quindi le regole cautelari autodefinitive e autoimposte non svolgono in realtà una funzione né di valutazione né di limitazione (nesso di rischio) della responsabilità colposa.

Infine, va menzionato il sistema di estinzione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 301-*bis* TUSL che prevede, in modo analogo a quanto avviene per le contravvenzioni, la possibilità per il trasgressore di estinguere l'illecito, attraverso la regolarizzazione della propria posizione nel termine assegnato dall'organo di vigilanza, in occasione del primo accesso ispettivo, e il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Di difficile applicazione è il disposto dell'art. 302-*bis* sulla possibilità degli organi di vi-

<sup>22</sup> MARRO, *Lavoro, molte norme sulla sicurezza ma pochi controlli. Caporalato e subappalti, la lotta resta impari*, in *Corriere della sera*, 6 maggio 2024; MASSINI, *Morti sul lavoro, il nostro Requiem per i diritti*, in *La Repubblica*, 20 marzo 2024; CONTE, *Gli ispettori del lavoro: "Nelle morti non c'è fatalità, ma solo regole violate"*, in *La Repubblica*, 18 febbraio 2024; BARCHIESI, *Gli ispettori del lavoro sono troppo pochi e con le armi spuntate: così incidenti e morti in azienda aumentano*, in *L'Espresso*, 3 gennaio 2022.

<sup>23</sup> Lamentava già l'assenza di un sistema pubblico di controllo sull'organizzazione delle imprese STELLA (1999), pp. 382 ss. e 390 ss.; STELLA (2003), pp. 55 ss. e spec. 61 ss. e 66. V. anche TORRE (2013), p. 401: «La disciplina aziendale, in questo specifico contesto, caratterizzato da un deficit dell'azione amministrativa, definisce (e può solo definire) le modalità di ripartizione dell'obbligo di garanzia e del dovere di diligenza, senza che possa assurgere effettivamente a ruolo di autodisciplina, ovvero di fonte privata. La sua validità è, infatti, pur sempre subordinata ad un processo di formalizzazione da parte dell'ordinamento giuridico, che avviene tramite una "convalida giurisprudenziale" *ex post*, senza che assuma rilevanza alcuna il rinvio legislativo, contenuto nel testo unico. L'inosservanza del documento di sicurezza non è, tra l'altro, presidiata da alcuna sanzione "pubblica": il messaggio che sottende questa scelta è chiaramente di sfiducia e scetticismo verso forme privatistiche di definizione della soglia del rischio consentito, atteggiamento che determina un indebolimento dell'efficacia vincolante delle regole autonormate, che tutt'al più possono solo contare su meccanismi disciplinari aziendali».



gilanza di impartire disposizioni su regole tecniche e nuovi doveri prudenziali, soltanto se volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi menzionate espressamente nel corso della visita ispettiva.

È, insomma, un sistema, quello della sicurezza sul lavoro – penale e amministrativo – disposto alla fine a perdonare tutto, purché non si verificano eventi lesivi; quando poi si verificano, ormai è troppo tardi per prevenire<sup>24</sup>.

### 3. Dal particolare al generale: diritto penale preventivo, reati di pericolo presunto e strategie sanzionatorie.

Questo congegno ingiunzionale-estintivo non può non condurre l'interprete ad interrogarsi anche su quelli che sono i rapporti che si possono venire a delineare, in termini più teorici e generali, tra il diritto penale preventivo, composto in questo caso da reati di pericolo presunto, fondati sulla mera inosservanza di cautele o su irregolarità e per i quali, come si dice, non è ammessa la prova contraria (cioè la prova che nonostante la violazione della disposizione, non è stato concretamente posto in pericolo il bene giuridico), e le relative strategie sanzionatorie. I percorsi riparativo-premiali non possono essere (acriticamente) considerati come “abiti buoni per tutte le stagioni” e il loro innesto nel sistema penale, da accogliere in linea di massima con favore, deve essere indagato con acume soprattutto in relazione alla coerenza e alla tenuta dell'ordinamento.

Orbene, il diritto penale tradizionalmente attraverso le sue sanzioni, attraverso la pena interviene a sanzionare fatti che già hanno causato un danno a interessi meritevoli di tutela; interviene, in sostanza, quando ormai è troppo tardi ed è proprio in questo aspetto che si differenzia dal diritto amministrativo (punitivo) e in particolare dal diritto di polizia, il cui compito è quello appunto di prevenire la commissione dei reati e di impedire che le condotte criminose giungano a conseguenze ulteriori.

Ma le tendenze del diritto penale moderno, sempre più indirizzato alla costruzione di fattispecie incriminatrici che puniscono fatti che non provocano una lesione del bene giuridico ma soltanto una sua messa in pericolo effettiva o presunta, creano un collegamento con il diritto di polizia: il diritto penale dell'evento, della lesione cede sempre con maggior frequenza il passo al diritto penale del rischio e della sicurezza<sup>25</sup>.

L'anticipazione dell'intervento penale non si fonda più oggi sul classico istituto del tentativo, ma segue altre strade, anche meno complesse e più dirette. Il legislatore, da molti anni, tende a costruire (quasi tutte o comunque molte) fattispecie di reato come reati di pericolo e come reati di pericolo tendenzialmente presunto, puniti a titolo di dolo e spesso anche a titolo di colpa<sup>26</sup>. Si tratta di un cambio di paradigma rilevante<sup>27</sup>.

Il tema del rischio e l'esigenza di sicurezza sono diventati allora le principali questioni del diritto penale contemporaneo<sup>28</sup>.

Questa tensione preventiva inevitabilmente incide sul tipo di incriminazioni, spostando, come detto, l'attenzione dall'evento lesivo alla condotta pericolosa ed anche alle situazioni preliminari con riferimento all'imputazione dolosa e alla definizione di condotte *standard* con

<sup>24</sup> Critica l'impiego di sistemi riparatori come sostituti integrali della sanzione penale, cioè come vere e proprie opzioni sanzionatorie DE FRANCESCO (2019), pp. 9-10: «[C]i sembrerebbe che, ragionando in un'ottica politico-pragmatica, per così dire, i tempi non siano ancora maturi per una siffatta configurazione: nel senso che, dovendosi richiedere, oggi più che mai, quella necessaria attitudine del pensiero (anche) penale a sapersi 'confrontare razionalmente con l'irrazionale', non è azzardato affermare come tali proposte rischino di sottovalutare le esigenze tuttora espresse da parte della comunità sociale, si da trasmettere la sensazione di coltivare un disegno a prima vista concettualmente lineare, ma tale da rivelarsi, nella realtà attuale, viziato da un eccesso di 'razionalismo' suscettibile di indebolire e delegittimare il messaggio in esso racchiuso».

<sup>25</sup> Su questo aspetto, particolarmente importanti i contributi nella letteratura penalistica tedesca di SCHRÖDER (1969), pp. 5 ss.; KINDHÄUSER (1989), pp. 163 ss., 225 ss. e 277 ss.; WOHLERS (2000), pp. 110 ss., 281 ss. e 305 ss.

<sup>26</sup> Sul problematico rapporto tra reati di pericolo e delitto tentato, v. DE FRANCESCO (2013), pp. 1731 ss.

<sup>27</sup> DONINI (2020), pp. 11-12. Questa, dunque, era la funzione attribuita ai delitti, il cui limite inferiore era rappresentato dal delitto tentato, e alle contravvenzioni invece – secondo la bipartizione ereditata dalla criminalistica francese di età napoleonica in particolare – era riservata una funzione di tipo prevalentemente preventivo e di garanzia per la sicurezza e la salvaguardia dell'ordine pubblico e, in senso lato, sociale. Comportamenti devianti-devianti o anche soltanto moralmente scomodi, reazioni socialmente scomposte, possesso di oggetti non permessi e pericolosi, *délit obstacle*, mere trasgressioni e inosservanze delle direttive impartite dalla pubblica Autorità erano l'oggetto delle contravvenzioni, *mala quia prohibita* che regolavano o avevano la pretesa di regolare e indirizzare la vita civile.

<sup>28</sup> Su rapporti tra diritto penale e rischio e sull'incidenza di quest'ultimo nel sistema penale, anche se ormai datato, rimane fondamentale lo studio di PRITTWITZ (1993), pp. 49 ss., 172 ss. e 236 ss.



riguardo al titolo colposo<sup>29</sup>.

Un decisivo impulso a questi modelli di incriminazione è stato fornito da un sempre più esteso processo di decodificazione, che ha coinvolto con il passare degli anni settori particolarmente importanti, creando dei sottosistemi del diritto penale che poco o nulla avevano (e hanno) a che vedere con l'impostazione codicistica, non tanto con quella originaria, ma con quel codice modificato e reinterpretato alla luce della Carta costituzionale e dei principi in essa contenuti.

La legislazione penale complementare crea allora dei sottosistemi che si distanziano anche in maniera considerevole dalle strutture del codice e che addirittura le superano o le smentiscono. Questo processo di decodificazione è, allo stesso tempo, anche un processo che traggente lo *ius puniendi* verso la logica della prevenzione e della sicurezza<sup>30</sup>.

Anche il sistema sanzionatorio, mutando la struttura, la tipologia delle fattispecie di reato, tende, seppur con maggiore lentezza, a cambiare e ad adattarsi ai "reati della modernità".

Il trattamento sanzionatorio che il legislatore ha pensato di riservare ai reati di pericolo presunto, al diritto penale con funzioni preventive, sembra rideterminare la morfologia del sistema sanzionatorio nel suo complesso<sup>31</sup>; la dottrina si sta occupando già da diverso tempo della crisi nella quale è sprofondata la pena detentiva, ma questi "nuovi" meccanismi reattivo-premiali sembrano incidere profondamente sulla risposta a certi reati economicamente caratterizzati e tipici della società del rischio.

Il sistema penale attuale è sempre più contraddistinto da una serie di condotte in qualche modo sanzionatorie che permettono di estinguere in modo anticipato il reato, attraverso lo svolgimento di una prestazione contraria agli effetti dannosi prodotti dalla condotta criminosa. Questa tendenza sta portando ad un cambio di paradigma nel diritto penale, per cui la "sanzione" non rappresenta più una semplice reazione afflittiva alla commissione di un fatto di reato, ma propone un coinvolgimento dello stesso soggetto responsabile.

L'affermarsi di questo modello para-sanzionatorio determina in sostanza una depenalizzazione in concreto di tutta una serie di reati presenti soprattutto al di fuori del codice, in tanti sottosistemi. Il vertiginoso e rapido incremento di queste nuove forme di reazione-premio-non punibilità delinea dedalo di risposte che appare ispirarsi soprattutto a finalità deflattive, ma che difficilmente può essere ricondotto ad unità<sup>32</sup>.

Itinerari di reazione premiale al reato si possono trovare già nella parte generale del codice: l'oblazione per le contravvenzioni (art. 162 c.p.), già presente nella versione originaria del 1930; l'oblazione per le contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162-bis c.p.); l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.); la messa alla prova per gli adulti (art. 168-bis c.p.). Ma il sottosistema del diritto penale del lavoro è stato certamente il precursore di questa logica riparativa e premiale che ha nel tempo permeato buona parte del diritto penale complementare e contraddistinto il sistema 231 sulla responsabilità degli enti. Imitando sostanzialmente il sistema delineato dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 758/1994 e recepito dal TUSL, il legislatore col tempo ha esteso questo modello ad altri settori: nel diritto dell'ambiente, la legge 68/2015 ha introdotto nel Testo unico dell'ambiente (TUA) un analogo meccanismo che permette l'estinzione delle contravvenzioni, che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto, attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo e il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda<sup>33</sup>.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto anche in materia agroalimentare, inserendo nella legge 283 del 1962 gli artt. 12-ter e ss. che delineano un sistema pressappoco identico a quello presente nel diritto penale del lavoro e che conduce, quindi, all'estinzione delle contravvenzioni attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori e il pagamento in sede amministrativa di una somma di denaro<sup>34</sup>.

Questo è lo schema: accertamento, ingiunzione, riparazione, premio.

<sup>29</sup> Su questo tema, v., per tutti, NAUCKE (2011), pp. 79 ss. Cfr. anche DEMURO (2013), pp. 1654 ss.; RISICATO (2019), pp. 8 ss.; MARRA (2019), pp. 423 ss.

<sup>30</sup> DONINI (2022), pp. 1273 ss. In generale, sul tema della decodificazione soprattutto nell'ambito del diritto privato, si rinvia al classico studio di IRTI (1986); da ultimo, per una prospettiva penalistica, v. DIAMANTI (2024), pp. 24 ss., 73 ss. e 127 ss.

<sup>31</sup> Su questi aspetti, già PALIERO (1985), pp. 129 ss., sulla possibilità di adottare proprio per i reati bagatellari soluzioni sanzionatorie "positive".

<sup>32</sup> Cfr. DONINI (2004), pp. 259 ss.

<sup>33</sup> Si rinvia, in argomento, a RUGA RIVA (2021), pp. 61 ss.; MARTUFI (2018), pp. 298 ss.

<sup>34</sup> Cfr. DIAMANTI (2023), pp. 155 ss.; RUGANI (2023), pp. 3 ss.; GIUGNI (2023); con considerazioni critiche PAONE (2023), pp. 199 ss., poiché in questo settore, a fronte di una compromissione dell'alimento, in molti casi non vi sarebbe più la possibilità da parte del soggetto obbligato di realizzare una "riparazione": non resterebbe allora che pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento.

Ciò che contraddistingue la maggior parte di questi sistemi riparativo-premiali è la tipologia e la struttura dei reati (soprattutto contravvenzionali) ai quali si riferiscono: si tratta di reati di pericolo tendenzialmente presunto, incentrati su una condotta generalmente omissiva e preposti ad una consistente anticipazione della tutela di beni funzionali in un'ottica preventiva, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi o macro-eventi lesivi<sup>35</sup>.

In questo modo, come è già stato osservato efficacemente in dottrina, si delinea un «diritto penale a due velocità», con relativi corredi sanzionatori, in grado di seguire più agevolmente il controllo delle dinamiche e delle procedure che attualmente caratterizzano i vari settori industriali, gli sviluppi dell'economia, il progresso scientifico e tecnologico<sup>36</sup>. È un diritto penale che si affianca ad una intensa attività di autonormazione da parte dei soggetti privati, che va a costituire la componente di intervento pubblico<sup>37</sup>.

Gli obiettivi di questo modello di penale, strutturato nelle forme dei reati di pericolo, sono principalmente due: il primo, di natura «amministrativa», è quello di garantire, attraverso una normazione particolarmente tecnica e dall'impronta burocratica, una sistema di organizzazione che agevoli i controlli degli organi ispettivi e che non ponga ostacoli alle attività di vigilanza, dove l'unico bene o interesse protetto è da individuare nelle funzioni di controllo della p.a.; il secondo, che può avere sfumature di offensività eterogenee, ha il compito di tutelare beni strumentali o secondari, nell'ottica di prevenire eventi dannosi.

I percorsi puntivi reattivo-premiali vanno proprio ad incidere su questo secondo obiettivo del diritto penale preventivo, portando sostanzialmente, ma senza un criterio di merito specifico, ad una sorta di radicale depenalizzazione di fatto di centinaia – o forse anche più – fattispecie prevalentemente contravvenzionali, che si risolvono alla fine in procedure amministrative di ripristino dei luoghi in condizioni di sicurezza e nel pagamento, sempre in sede amministrativa, di una somma di denaro.

La perdurante mancanza di coordinamento tra il sistema amministrativo e quello punitivo(-penale), ancora fondato sull'obsoleto binomio arresto-ammenda – che non ha di certo la forza di intimidire alcuno –, determina un cortocircuito del modello preventivo nel sottosettore della criminalità economica in senso lato, nell'ambito della quale si può inserire anche il diritto penale del lavoro.

La perdurante mancanza di un decisivo cambio di rotta verso il diritto amministrativo (punitivo) rappresenta sicuramente un ritardo storico del nostro sistema.

## 4.

### Il bilanciamento di interessi nella scelta di non punire e la selezione dei destinatari del regime favorevole.

I differenti itinerari argomentativi dai quali può svilupparsi la riflessione sull'opportunità di approntare strumenti di non punibilità, sia in termini generali che specificamente nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, devono necessariamente prendere le mosse dalla considerazione, e conseguente bilanciamento, degli interessi o beni giuridici coinvolti.

Ormai non è più un'affermazione banale o meramente didattica, quella di ribadire che la previsione di fattispecie di reato (anche di tipo contravvenzionale) debba necessariamente presupporre una ponderata valutazione dell'opportunità di reprimere penalmente un determinato comportamento e, di conseguenza, assoggettarlo a pena<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Sono note le censure che, a più riprese, sono state rivolte ai reati di pericolo astratto-presunto, cercando con radicalità di svalutarne la giustificazione dogmatica e soprattutto politico-criminale. Queste censure di carattere costituzionale, tuttavia, sono state, in tempi più recenti, sottoposte ad una revisione critica da una parte della dottrina che non le ha ritenute del tutto persuasive, operando al contempo una suddivisione più dettagliata delle diverse forme con le quali può atteggiarsi il pericolo all'interno della fattispecie. In questo senso, v. FIANDACA (1984), pp. 441 ss.; GRASSO (1986), pp. 689 ss.; PARODI GIUSINO (1990); FIANDACA e MUSCO (2019), pp. 220-221.

<sup>36</sup> Sull'utilizzo dell'espressione «diritto penale a due velocità», v. MARINUCCI (1988), p. 425, secondo il quale la seconda velocità del diritto penale è rappresentata dalla legislazione complementare, composta in prevalenza da reati economici in senso lato; cfr. anche DONINI (2006), p. 75. Sul tasso di efficacia dei meccanismi di incentivo-riparazione in materia di sicurezza sul lavoro: VALENTINI (2007b), pp. 97 ss. e 107, dove si dà conto che, in base ad una indagine statistica condotta nel 2007 e che ha visto coinvolte le principali procure della Repubblica, il numero delle contravvenzioni definite con la procedura *ex artt.* 19 ss. d.lgs. n. 758/1994 oscillava tra il 60 e il 90% di quelle iscritte nell'arco di un anno nel registro delle notizie di reato.

<sup>37</sup> Sulla meta-normazione o meta-regolazione come tipologia di autonormazione, con l'intenzione di combinare in modo equilibrato l'autonomia (privata) dell'impresa e la tutela dell'interesse pubblico, v. PARKER (2002), pp. 84 ss., 112 ss. e 245 ss.; COGLIANESE e MENDELSON (2010), pp. 146 ss.; BRAITHWAITE (1982), pp. 1466 ss.

<sup>38</sup> A partire da DI MARTINO (1998), pp. 22 ss.; ora, sulla figura del «delitto riparato» come istituto di parte generale sia in una prospettiva *de*

Tutto il sistema penale oggi è contrassegnato in una certa misura dalla non punibilità.

E questa non punibilità può essere diversamente raggiunta attraverso una pluralità di disposizioni normative di natura sostanziale o anche processuale che conducono alla fine alla mancata applicazione della sanzione penale<sup>39</sup>.

L'esito della non applicazione della sanzione può arrivare oltre che da precise scelte politico-criminali anche da fitti intrecci di norme sostanziali e processuali o solamente per effetto di scelte di selezione (o *ex ante* o *ex post*) sul "se" sottoporre determinati fatti effettivamente a pena o financo allo svolgimento del processo penale in concreto.

Si delinea, dunque, nella scelta della punibilità o meno uno scenario multiforme che ha come comune denominatore considerazioni concernenti l'effettività e l'efficienza del sistema penale nel suo complesso<sup>40</sup>.

La rinuncia alla sanzione pone, al di là degli argomenti plausibilissimi di volta in volta adottati per giustificarla, seri interrogativi sulla stessa opportunità di assoggettare dappriocipio determinate condotte a pena e, quindi, sussumerle nell'alveo del diritto penale.

L'interrogativo risiede proprio nell'opportunità di impiegare lo *ius puniendi* come strumento di disciplina in quel determinato settore o sottosettore e quale livello di credibilità, in termini soprattutto di prevenzione generale positiva, ma più semplicemente anche in termini di deterrenza, quel microsistema normativo e più in generale l'ordinamento penale sono in grado di mantenere<sup>41</sup>.

Ad affiancare l'analisi sulla natura e l'entità dei beni giuridici coinvolti nella dinamica della punibilità - non punibilità, è l'impatto che l'esenzione da pena può avere sul soggetto agente, autore del reato.

Il riconoscimento di un regime positivo di esenzione, basato proprio sulla "funzione" rivestita dal colpevole, e quindi nel caso della sicurezza sul lavoro dall'imprenditore - datore di lavoro o di altre figure apicali della struttura aziendale (dirigente, preposto, ecc.)<sup>42</sup>, potrebbe infatti apparire opinabile, nella misura in cui si concentrano sui soggetti destinatari del precepto poteri e doveri che assumono quantomeno una rilevanza collettivistica: un inaccettabile privilegio rispetto alla generalità dei consociati. Oltre a questi aspetti, si pongono questioni di opportunità ancora più ampi che riguardano il significato etico e culturale che una disciplina di esenzione dall'applicazione della sanzione può significare.

Il primo nodo che deve essere sciolto concerne la composizione della contraddizione, almeno formale, tra la repressione o la prevenzione di un determinato fenomeno attraverso il diritto penale e la concessione di un provvedimento sostanzialmente clemenziale, seppur atipico. Questo processo potrebbe essere in grado di compromettere in modo definitivo o comunque in larga misura la persuasività della stessa norma penale, la sua carica preventiva e di deterrenza, così come, soprattutto se si tratta di un sistema di tutela votato quasi esclusivamente alla prevenzione, l'indirizzare da un punto di vista culturale e proattivo comportamenti corretti e virtuosi da parte dei destinatari<sup>43</sup>.

*iure condito* sia *de iure condendo*, v. DONINI (2015), pp. 236 ss.; per considerazioni più ampie e con ulteriori ragguagli, v. sempre DONINI (2013), pp. 1162 ss.; sull'inquadramento delle cause di non punibilità ROMANO (2024), pp. 440 ss.

<sup>39</sup> Sul punto, v. DONINI (1997), p. 364; poi sempre DONINI (2001), pp. 1035 ss.; PULITANÒ (2017), p. 240; EUSEBI (2018), pp. 224 ss. Da ultimo, v. le puntuali considerazioni di PALAZZO (2019), il quale osserva che le eterogenee forme della "non punibilità" esplodono letteralmente quando il legislatore deve perseguire scopi di salvataggio del sistema, «essendo maneggiata come uno degli strumenti privilegiati in chiave di deflazione di una realtà giudiziaria oppressa e inceppata a causa di una ineliminabile sfasatura tra la mole di procedimenti penali e le capacità della macchina giudiziaria di smaltirla»; anche DOVA (2017), pp. 94 ss. e 120 ss. Sul ricorso anche ad altri istituti di natura sostanziale, come la prescrizione del reato e i provvedimenti di clemenza, caratterizzati però da finalità ultronee, cfr. MAIELLO (2007), pp. 262 ss., 283 ss. e 353 ss.; GIUNTA (2013), pp. 87 ss.; PELISSERO (2013), p. 262; PALAZZO (2021), p. 984.

<sup>40</sup> Per un quadro generale sulle diverse forme della non punibilità, v. VASSALLI (1960), pp. 609 ss.; sui problemi che pongono dal punto di vista sistematico i richiami indifferenziati e talvolta approssimativi alla "non punibilità" e le conseguenti incertezze sul piano sistematico e sulle esatte conseguenze giuridiche, v. ROMANO (2004), pp. 524 ss.; PIOLETTI (1995), p. 525; CAPUTO M. (2009), p. 445; VENEZIANI (2014), p. 293. Come rileva PULITANÒ (2016), p. 653, il sistema sanzionatorio e la parte speciale sono più esposte alle intemperie della politica contingente rispetto agli istituti che definiscono i presupposti della responsabilità penale; in argomento, v. anche EUSEBI (2002), pp. 76 ss.

<sup>41</sup> PADOVANI e STORTONI (2006), p. 94; MAIELLO (2007), p. 58. In molti settori, il diritto penale svolge un ruolo soltanto sanzionatorio (o ulteriormente sanzionatorio), con l'obiettivo di dare una parvenza di "serietà" ad un sistema regolamentare e prescrittivo di natura civilistica o amministrativa: CATENACCI (2019), p. 35. Sul problema del numero particolarmente elevato di fattispecie di reato e sull'eccesso di criminalizzazione nel sistema penale italiano, v. PALIERO (1985), pp. 23 ss.; DONINI (2020), pp. 2 ss.; CADOPPI (2022), pp. 29 ss., 39 ss. e 271 ss.

<sup>42</sup> Con riguardo all'esigenza, seppure di minore intensità, che deve comunque esistere un coordinamento tra valori-principi costituzionali e disposizioni che incidono sulla punibilità (-non punibilità), v. STORTONI (1984), pp. 626 ss.; anche DODARO (2012), pp. 275 ss. e spec. 285 ss.; FERLA (2022), pp. 52 ss. e 118 ss.

<sup>43</sup> Rilievi critici alla predisposizione di forme di non punibilità "originarie" rispetto alla funzione di orientamento culturale dello strumento penale sono presenti in MANTOVANI (2003), p. 221. Sul diritto penale come fattore di socializzazione e motore per un adeguamento spontaneo ai suoi precetti da parte dei consociati, v. ROMANO (2004), p. 9; DONINI (2024), pp. 157 ss. e 285 ss.

Non si tratta soltanto di un problema di *communis opinio*. Queste strategie di conseguimento *a posteriori* dei risultati, con conseguente impunità degli autori, pur legittimate proprio dal fatto di raggiungere ad ogni modo lo scopo a cui tendeva la norma, potrebbero venire percepite come un semplice esonero dalle conseguenze del reato, senza effettivamente comprendere le ragioni di tale scelta, anche a fronte del fatto che la condotta riparativa per il soggetto agente potrebbe risultare poco più che una semplice formalità o una attività non particolarmente dispendiosa. La scelta della non punibilità, inoltre, soprattutto se inserita all'interno di un contesto economico e organizzato come quello d'impresa, potrebbe non portare alcun contenuto responsabilizzante verso gli autori del reato, al loro impegno di conformarsi alle disposizioni antinfortunistiche<sup>44</sup>.

Come si è già detto, il fatto che il TU del 2008, nel prevedere un elenco lunghissimo di fattispecie contravvenzionali meramente sanzionatorie, abbia al contempo recepito automaticamente la procedura estintiva contemplata dal d.lgs. n. 758 del 1994, tale da garantire un'automatizzata esenzione da pena a seguito di condotte ripristinatorie e riparatorie, pone all'interprete profondi interrogativi sull'opportunità di adottare proprio lo strumento penalistico per questa forma di tutela o, su un versante differente, la compatibilità tra un diritto penale spiccatamente preventivo e procedure riparativo-premiali.

Ed invero, la scelta di approntare in origine un meccanismo riparatorio-premiale ad un sistema ingente di contravvenzioni non ha consentito di valutare *in itinere* le ricadute applicative dell'apparato sanzionatorio, dando sostanzialmente per scontata la sua naturale inefficacia. Trattandosi di un sistema sanzionatorio marcatamente preventivo, teso ad impedire il verificarsi di disastri o eventi lesivi ai lavoratori, le questioni concernenti la responsabilizzazione del colpevole e la sua conseguente punizione avrebbero dovuto costituire oggetto di attenta riflessione.

Si delinea chiaramente, a questo punto, l'esigenza di soppesare le scelte compiute dal legislatore nel rifiutare, con siffatti automatismi, di applicare la sanzione penale: da più parti, la scelta è stata giustificata con l'argomentazione che, anche se all'ultimo momento possibile, le finalità proprie del sistema della sicurezza sul lavoro verrebbero ugualmente raggiunte<sup>45</sup>.

Ma i dati statistici e la cronaca, purtroppo quotidiana, dicono ben altro: tale giustificazione non trova alcun riscontro nella realtà ed anzi sovente si registra, quando ciò è possibile, esattamente il contrario: la violazione delle misure "preventive" viene accertata quando nel contesto aziendale si è già verificato l'infortunio, ed è proprio quest'ultimo il fattore che conduce gli organi ispettivi anche all'accertamento della violazione delle norme antinfortunistiche.

Un processo di verifica e controllo, dunque, assolutamente non preventivo, che si sviluppa in modo del tutto casuale e cronologicamente "al contrario", soprattutto a causa delle già denunciate insufficienze del sistema ispettivo.

Certo – si potrebbe obiettare – non si possono sovrapporre questioni di diritto e questioni di fatto; il problema dell'inefficienza e dell'ineffettività delle sanzioni è questione di fatto, è responsabilità della "politica" e (forse) della scarsa cultura della sicurezza del mondo economico, mentre l'impianto normativo, dal punto di vista tecnico-formale, possiede comunque una sua coerenza. A ben vedere, tuttavia, la questione è più complessa e coinvolge anche aspetti più teorici, di politica-criminale.

Logiche di tipo efficientistico, anche strettamente politiche o che riguardano, nel settore della sicurezza sul lavoro, il confronto tra le parti sociali o le pressioni da queste esercitate sulla politica, hanno prodotto un susseguirsi disorganico e a tratti piuttosto confuso della logica della non punibilità sopravvenuta, creando in questo modo un dedalo normativo dettato da logiche e valutazioni meramente contingenti o comunque da istanze eterogenee, che si sono impropriamente sovrapposte.

Anche nelle cause o strumenti, se più articolati, di non punibilità sopravvenuta si registrano dei bilanciamenti tra interessi almeno potenzialmente confliggenti; ed anzi, è proprio

<sup>44</sup> Sul significato ugualmente sanzionatorio della riparazione e sul rapporto tra reato (delitto) riparato (legato all'offesa o al danno), di marca più laica e "cinica", che si inserisce nel contesto processuale, e percorsi di riconciliazione immateriali, di riparazione soltanto simbolica, cfr. DONINI (2023), pp. 331 ss. e spec. 337-338, dove l'A. osserva, sul rapporto tra pena agita e rafforzamento del precetto, che è necessario: «[U]n residuo, di regola, di pena subita, per non ridurre il postfatto alla fiera degli sconti sanzionatori, ma neppure al *saldo negativo* che produce solo esclusione dopo l'offesa del delitto. Se la riparazione costa davvero al responsabile, aggiunta a una parte di pena subita, e non è un articolo da *discount*, riafferma il valore del precetto».

<sup>45</sup> In questo senso, si esprime larga parte della dottrina che ha analizzato i congegni riparativo-premiali in materia di salute e sicurezza del lavoro: PADOVANI (1996), pp. 1168 e 1171; AMARELLI (2008); AMATI (2011), pp. 59-60; VALENTINI (2007a), pp. 606-607; BLAIOTTA (2023), pp. 138-139, seppur con alcune riserve critiche.

la stessa adozione della strategia della non punibilità, attraverso sistemi tecnici ed articolati, che introducono forme alternative di regolamentazione, che permette di raggiungere obiettivi equivalenti a quelli perseguiti della norma penale, senza applicare di fatto il diritto penale.

Si tratta, com'è noto, dell'ormai frequente ricorso alle multiformi strategie di "degradazione" dell'illecito penale, in conseguenza del numero particolarmente elevato di fattispecie incriminatrici; è una depenalizzazione in concreto che, pur mantenendo il fatto formalmente penale, cerca comunque di perseguire l'obiettivo della sussidiarietà attraverso meccanismi di non punibilità, a cui si affiancano sanzioni pecuniarie civili o amministrative<sup>46</sup>.

Senonché, come avviene per le cause di giustificazione, questi interessi antagonisti all'impiego dello strumento penale dovrebbero risultare superiori e in un certo modo assorbenti rispetto a tutti quei beni che vengono di conseguenza sacrificati.

## 5. **Il deficit di effettività del sistema di tutela: "sicurezza cartolare", scarsa selettività delle violazioni ed inefficienza della risposta penale.**

A differenza di altri settori, come ad esempio quello medico-sanitario, dove non vi sono generalmente regole cautelari presidiate da sanzione, nel settore della sicurezza sul lavoro si trovano cautele formalizzate – anche minuziosamente formalizzate – e autonomamente sanzionate o in via amministrativa o in sede penale. Illeciti di natura amministrativa e penale si affiancano e a volte si sovrappongono, senza un reale criterio di differenziazione. La tesi secondo la quale gli illeciti di natura amministrativa riguardano violazioni che hanno un contenuto più formale o semplici violazioni di procedure è vera soltanto in parte, poiché si rinviengono anche delle contravvenzioni che non svolgono in concreto una funzione preventiva, ma sanzionano soltanto l'omissione di procedure o l'adozione di determinate formalità burocratiche.

Per effetto dei vasi comunicanti che caratterizzano il diritto penale del lavoro, la stessa violazione di regole cautelari, che nella stragrande maggioranza dei casi viene accertata quando un evento lesivo si è già verificato nell'azienda o nel cantiere, rileva sia autonomamente come illecito amministrativo o penale-contravvenzionale, sia in senso verticale nei livelli superiori di tutela presenti nel codice e quindi nel livello intermedio, rappresentato dalle fattispecie delittuose di cui agli artt. 437 e 451 c.p., e nell'ultimo livello di tutela affidato ai delitti contro la vita e l'incolumità personale (artt. 589 e 590 c.p.)<sup>47</sup>.

Tornando, invece, al primo livello di tutela, è necessario considerare che l'esito concreto al quale si giunge attraverso l'attivazione del meccanismo ingiunzionale porta tutto il sistema punitivo contenuto nel TU ad amministrativizzarsi, riducendosi alla fine in un esborso, a volte molto contenuto, da parte del datore di lavoro per regolarizzare la situazione nell'impresa.

L'aspetto centrale è che le fattispecie contravvenzionali presenti nel TU presentano strutture le più disparate, con livelli di offensività diversi e con funzioni eterogenee.

Si pensi, ad esempio, alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 289 e ss. e sanzionate dall'art. 297 che regolano la gestione delle atmosfere esplosive e i lavori in sotterraneo dove è presente un'area con atmosfere esplosive o dove è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che si possa formare quest'area nell'ambiente confinato. L'omessa valutazione dei rischi di esplosione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro; la stessa pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è prevista anche per la violazione

<sup>46</sup> V., su questi aspetti, SINISCALCO (1995); BERNARDI e ZODA (2008), pp. 10 ss. e 47 ss.; con particolare riferimento alla materia lavoristica: DOVERE (2011), pp. 766 ss.; GARGANI (2016), p. 577 ss.; GARGANI (2018), pp. 1 ss.; PALIERO (2018), pp. 209 ss.; sugli aspetti di omologazione delle esigenze di garanzia rispetto alle diverse tipologie sanzionatorie in linea con la nozione convenzionale di "materia penale", cfr. MANES (2018), pp. 175 ss.; MAZZACUVA (2015), pp. 6 ss.; MAZZACUVA (2017), pp. 95 ss., 106 ss. e 139 ss.

<sup>47</sup> CASTRONUOVO (2018), pp. 5 ss. e 12 ss. Nell'ultimo livello di tutela, rappresentato appunto dalle fattispecie di evento dannoso, i corpi preventivo-cautelari *extra codicem* – contravvenzioni ed illeciti amministrativi, già autonomamente sanzionati – assumono deciso rilievo nel fondare la responsabilità a titolo di colpa, che con un rinvio indiretto vanno a costituire quella colpa specifica per inosservanza di leggi e finanche per inosservanza di discipline e cioè per la violazione di regole cautelari di secondo livello, risultato dell'autonormazione imposta dal datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi. La stessa violazione, dunque, assume almeno una duplice rilevanza quasi in maniera automatica, andando ad alimentare frizioni con i principi di garanzia della materia penale, che nel diritto della sicurezza sul lavoro raggiungono con frequenza un picco di tensione: costanti deformazioni nella prassi giudiziaria dei criteri di imputazione oggettiva e soggettiva, alimentate e agevolate da regole cautelari o estremamente proceduralizzate o particolarmente fluide (anche di *soft law*), per tacere poi del problema del divieto di *ne bis in idem* per la plurima rilevanza della stessa trasgressione e la conseguente tendenza alla pan-penalizzazione.



delle altre disposizioni del Titolo XI, Capo II del TUSL, tra cui l'omissione delle cautele necessarie, l'omissione del documento sulla protezione contro le esplosioni e la mancata informazione e formazione dei lavoratori esposti a questo rischio.

Queste fattispecie puniscono trasgressioni che potenzialmente si possono rivelare di estrema gravità, che possiedono un grado di offensività, seppur soltanto ancora in potenza o astratto, elevatissimo, in grado di creare situazioni particolarmente pericolose che hanno un legame diretto con i beni giuridici finali che si vogliono proteggere e cioè con la vita o l'incolumità fisica dei lavoratori. La realizzazione di tali trasgressioni, tuttavia, è presidiata da pene veramente irrisorie e anche la sanzione pecuniaria che poi dovrà essere pagata dal trasgressore è talmente contenuta, anche nel massimo, che non è in grado di impensierire neanche un piccolo imprenditore con un bilancio aziendale piuttosto contenuto.

A fianco, dunque, di violazioni, punite sempre come contravvenzioni, meramente formali, per la mancata adozione di strumenti e di procedure cartolari, si trovano altri fatti contravvenzionali la cui violazione è in grado di provocare facilmente un "disastro" o addirittura una "strage": omissioni di questa portata denotano un totale disinteresse del datore di lavoro per la sicurezza.

C'è rischio e rischio, insomma<sup>48</sup>.

L'impiego dello strumento contravvenzionale per una miriade di violazioni, tra loro molto diverse e con funzioni differenti, di fatto impedisce la formazione di un avamposto di controllo, con contenuti sanzionatori in grado (e con il fine) di governare i processi di produzione attraverso modalità più flessibili, intervenendo così veramente in anticipo rispetto alla creazione di situazioni pericolose, almeno per quelle dotate di una maggiore carica lesiva.

Un'altra importante criticità che il sistema reattivo-premiale comporta è rappresentata proprio dall'impossibilità di valutare l'effettiva pericolosità del soggetto trasgressore<sup>49</sup>. Si tratta di un beneficio riparativo-premiale (quello ordinario *ex artt.* 19 e ss., d.lgs. 758/1994), che porta automaticamente all'estinzione del reato senza transitare nemmeno da un'aula di tribunale e forse nemmeno dalla procura, se non alla fine della procedura, quando l'organo ispettivo trasmette l'informativa finale. Non c'è un vero e proprio accertamento del fatto da parte dell'Autorità giudiziaria e tutto è rimesso all'ente accertatore.

La possibilità, quindi, di formulare giudizi prognostici di pericolosità sociale, tralasciando in questa sede i problemi che affliggono da sempre questo istituto e che meriterebbero una trattazione approfondita, è sempre preclusa dall'attivazione quasi automatica del sistema premiale. Ammessa, seppur con riserva, una plausibilità ed utilità dei giudizi di pericolosità, il mancato accertamento in sede giudiziale del fatto e della responsabilità dell'autore rende veramente complicato esprimere, ad esempio, una prognosi di non recidiva: se si prendono in considerazione solo i precedenti del soggetto, si rischia di operare alla fine per presunzioni<sup>50</sup>.

Servirebbe allora, in una prospettiva *de lege ferenda*, un deciso ripensamento dell'intero apparato normativo e un suo maggior coordinamento che, da un lato, incrementi la carica di deterrenza per violazioni che effettivamente sono dotate di una carica offensiva reale o potenziale considerevole, mentre, dall'altro lato, conduca per le violazioni meramente procedurali, di scarsa offensività, verso una decisa depenalizzazione.

Meno diritto penale preventivo, dunque, e più illeciti amministrativi di più rapida e facile contestazione, con sanzioni pecuniarie adeguate-proporzionate ed obblighi di ripristino.

Un diritto penale minimo, circoscritto a quei casi o a quelle condotte che presentano un livello di pericolosità elevato, in un rapporto diretto-immediato con i delitti di evento o per plurime violazioni di regole preventive e di sicurezza.

Del resto, non solo l'elefantica macchina penalistica non è efficacemente in grado di garantire, in un contesto altamente proceduralizzato, livelli di sicurezza sufficienti, ma rischia di rappresentare un problema, un ostacolo alla sicurezza, che potrebbe essere raggiunta in altro modo. Si è passati, del resto, dal «se non è penale, si può fare» al «se è penale, allora si può fare», tanto non succede niente.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), la cui mancanza è sanzionata dall'art. 55, comma 1, lett. a) del TU con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Si tratta di una contravvenzione non molto inutile; è un penale preventivo che non serve, perché non è in grado di prevenire alcunché. Sarebbe suffi-

<sup>48</sup> Si sta comunque parlando di reati di pericolo e non di "reati di rischio". Cfr. su questo tema, PERINI (2010), pp. 168 ss. e 606 ss.

<sup>49</sup> BARTOLI (2021), pp. 467 ss. e spec. 477 ss.

<sup>50</sup> DOVA (2017), pp. 215 ss.

ciente prevedere in capo alle imprese un obbligo di trasmissione in via telematica, sanzionato amministrativamente in caso di inottemperanza o di ritardo, del DVR, attraverso le strutture dell'INAIL (ad esempio attraverso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione SINP, attualmente sottoutilizzato) o della DTL-INL<sup>51</sup>. L'ausilio delle tecnologie, anche in questo settore, è fondamentale: creare banche dati, archivi informatici in cui registrare e documentare il sistema di sicurezza adottato da ogni singola impresa, il numero di visite ispettive ricevute, le irregolarità riscontrate, ecc.

## 6. La riforma Cartabia e i nuovi limiti edittali della particolare tenuità del fatto.

Da ultimo, con la modifica dell'art. 131-*bis* c.p. operata dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, così come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), nel 1° comma, è stato esteso il perimetro applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a tutti i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni<sup>52</sup>, facendovi così rientrare tutte le fattispecie contravvenzionali già suscettibili di estinzione attraverso la procedura delineata dal d.lgs. 758/1994<sup>53</sup>.

Alcune prime pronunce della Suprema Corte avevano cercato con argomenti non molto persuasivi di sottrarre la materia antinfortunistica agli effetti della particolare tenuità del fatto così riformata, evitando di far “passare in cavalleria” non solo tutte le contravvenzioni contenute nel TUSL, ma persino i delitti d'evento contro la persona – ultimo e più importante livello nella piramide della tutela – e specificamente il delitto di lesioni personali colpose gravi e perfino gravissime *ex art. 590*, commi 2 e 3, c.p.<sup>54</sup>.

Seppur condivisibile in linea di principio, questa esclusione *ratione materiae* non poteva trovare seguito e così successivi arresti della giurisprudenza di legittimità hanno statuito che il campo di applicazione del novellato art. 131-*bis* c.p. si estende anche ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, senza esclusione alcuna<sup>55</sup>. In questo modo, il contravventore può uscire completamente indenne dal procedimento-processo penale, senza nemmeno avere l'obbligo di ripristinare in modo conforme alla normativa i luoghi o i macchinari o le attrezzature di lavoro, cioè senza riparare alcunché e senza pagare né in sede amministrativa né in sede di oblazione una, pur irrisoria, somma di denaro<sup>56</sup>.

## 7. Tanto tuonò che piove: i rapporti tra il diritto penale della prevenzione e il diritto penale della lesione nella tutela della sicurezza sul lavoro. Prospettive *de iure condendo*.

Il settore del diritto penale della salute e della sicurezza sul lavoro, al pari degli altri ambiti

<sup>51</sup> Osserva TORRE (2023), p. 56: «La mancanza di un percorso di giuridificazione che legittimi *ex ante* il documento di sicurezza a fungere da “disciplina”, *ex art. 43* c.p., delinea un volto controverso del diritto penale del lavoro in Italia, che risulta plasmato su un modello formalistico – ed inefficace – di legalità, in cui il ruolo dell'autodisciplina e delle fonti privatistiche è talmente ridimensionato, da rendere difficile scorgere nette linee evolutive dell'ordinamento giuridico verso un modello di decentralizzazione normativa e di democrazia diffusa». In argomento, v. altresì CAMPANELLA (2010), p. 477; ANGELINI (2020), pp. 107 ss.

<sup>52</sup> TELESCA (2022), pp. 83 ss.; BERNASCONI (2023), pp. 2 ss.

<sup>53</sup> V., sul punto, di recente, GUGGIARI (2023), pp. 223 ss.; v. altresì VALBONESI (2017), pp. 4 ss. Sull'*actio finium regundorum* tra l'ambito applicativo del procedimento ingiunzionale-estintivo in parola rispetto a quello della non punibilità per particolare tenuità del fatto, v. CATERINI (2016), p. 593; FIMIANI (2022), pp. 1176 ss.

<sup>54</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 26.11.2015, n. 47002, in *ISL*, 2016, p. 52. In senso conforme, ma sulla base delle peculiarità del caso concreto, e quindi senza escludere in linea di principio l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., v. Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2023, n. 20279, con nota di GUARINIELLO (2023b), pp. 337-338.

<sup>55</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 5.04.2017, n. 17163, con nota di CORSO (2017).

<sup>56</sup> Queste criticità potrebbero essere mitigate dal fatto che la riforma Cartabia ha contestualmente inserito nell'art. 131-*bis* c.p. quale indice della tenuità del fatto anche la condotta susseguente al reato. Valorizzando tale aspetto, si potrebbe escluderne l'applicabilità alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro quando il colpevole non abbia *post factum* eliminato le situazioni accertate; v. in argomento, PIERDONATI (2024), pp. 1 ss.

del diritto penale dell'economia, si presta in modo particolare ad una forte valorizzazione della sanzione pecuniaria come efficace strumento di deterrenza. Per i reati in materia di sicurezza sul lavoro e più in generale per i reati economici, l'attacco al "profitto", al vantaggio economico che l'impresa ha ottenuto dal mancato investimento in strumenti (formali e materiali) e dispositivi di sicurezza rappresenta certamente una scelta di pena razionale e proporzionata tanto all'offesa causata quanto alla capacità economica dei soggetti responsabili, che supera la logica retributiva assoluta, aprendo la strada a nuovi itinerari sanzionatori<sup>57</sup>.

Quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro si parla soprattutto di costi: per le imprese, per la pubblica amministrazione, nella doppia veste di datore di lavoro e soggetto controllore, per la società. L'introduzione di fattispecie penali, invece, è a costo zero, non impegna le finanze pubbliche; lo stesso apparato preventivo-cautelare del TUSL, per quanto formalmente "avanzato", non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica. È un sistema preventivo che si fa, quindi, a costo zero, senza una specifica allocazione di risorse pubbliche<sup>58</sup>; e, al contrario, non v'è dubbio che gli infortuni e le morti sul lavoro comportino costi sociali ed economici enormi.

L'obiettivo di raggiungere comunque, seppur tardivamente, un livello di sicurezza sufficiente e di riportare la condizione dell'azienda entro il perimetro della legalità, attraverso il meccanismo della riparazione, dovrebbe essere riservato soltanto alla violazione di quelle disposizioni che hanno un contenuto cautelativo-precauzionale e, quindi, inadeguate a scongiurare direttamente un evento lesivo, che a questo stadio della tutela si presenta ancora indefinito e incerto<sup>59</sup>.

Per le fattispecie di reato che invece presentano un contenuto preventivo-cautelare, bisognerebbe distinguere se la norma contenga una cautela diretta a scongiurare direttamente un evento lesivo, o si tratti di una regola preventiva impropria e cioè tesa a ridurre solamente la probabilità di verificazione dell'evento.

Questa distinzione, che può anche essere ripensata o declinata con espressioni terminologiche differenti, si rivela essenziale per modulare coerenti risposte sul piano sanzionatorio e sul piano della eventuale non-punibilità.

Paradigmatico, a tale riguardo, è il caso della disposizione precettiva di tipo preventivo-cautelare contenuta nel comma 2 dell'art. 46 TUSL che impone al datore di lavoro l'adozione di misure per prevenire incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Orbene, tralasciando gli aspetti relativi al *deficit* di tassatività della norma, in un caso come questo la possibilità di ricorrere ad un meccanismo ripristinatorio è certamente utile e consente all'impresa, anche se tardivamente, di raggiungere comunque una condizione adeguata di sicurezza.

Non avrebbe senso ridurre la sanzione solamente ad una componente retributiva. Tuttavia, il risparmio di spesa conseguito dall'impresa deve comunque essere compensato da una sanzione pecuniaria che presenti anche una quota di afflittività. La previsione, peraltro, di un meccanismo ripristinatorio non deve necessariamente comportare un'automatica impunità, una estinzione del reato immediata<sup>60</sup>: l'eventuale esito "premiante" potrebbe essere ritardato o fatto dipendere da ulteriori condizioni, da valutare ad esempio nel medio-lungo termine, o essere del tutto assente<sup>61</sup>.

Scelte sanzionatorie strategiche a seconda del tipo e della natura della violazione, compiute con razionalità e razionalità di sistema; che, guardando agli ultimi interventi di riforma, è proprio quello che attualmente manca.

Da una parte, infatti, si trova un meccanismo riparativo-premiante che, con efficacia praticamente *erga omnia* e in modo indiscriminato, concede al datore di lavoro una fuga dalla sanzione e un'impunità automatica mentre, dall'altro, il legislatore prova a mostrare i muscoli,

<sup>57</sup> Così DONINI (2018), pp. 582 ss. Sottolinea la necessità di individuare soluzioni di tutela più idonee per la sicurezza dei lavoratori, senza rassegnarsi al solo sistema riparativo-estintivo, che non fa altro che riconoscere la questione della sicurezza come un "costo" economico (eventuale) per l'impresa PASCUCCI (2010), p. 167.

<sup>58</sup> Lo afferma chiaramente anche l'art. 305 TUSL sulla clausola finanziaria: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

<sup>59</sup> Sulla contrapposizione tra logica preventiva e precauzionale: CASTRONUOVO, (2011); CASTRONUOVO (2012) pp. 47 ss., spec. per il diritto penale del lavoro 67 ss., 163-164, 169-170; FORTI (2006), p. 197; GIUNTA (2006), p. 227; PIERGALLINI (2005), pp. 1684 e 1692 ss.; BUOSO (2020), pp. 9 ss.

<sup>60</sup> Sul problema della "pratica" sovrapposizione di cause di non punibilità e cause di estinzione del reato, v. da ultimo ROMANO (2024), pp. 447 ss.

<sup>61</sup> In questo senso, con riferimento alla materia ambientale, DI LANDRO (2020), pp. 73 ss., 97 ss. e 111 ss.

con interventi però un po' scomposti e non molto coordinati: il riferimento è alla modifica dell'art. 14 TUSL, operata dall'art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto Fiscale dell'ottobre 2021 sulla sospensione dell'attività imprenditoriale e, da ultimo, all'introduzione della c.d. patente a punti nei cantieri, prevista dal decreto-legge 19/2024, Decreto PNRR 4, poi convertito con modifiche dalla legge n. 56 del 2024. Tutti interventi estemporanei, introdotti a seguito di fatti di cronaca particolarmente gravi, per placare l'opinione pubblica e sempre senza ulteriori oneri per lo Stato.

Anche nei casi in cui, *de iure condendo*, si pensasse di mantenere un meccanismo premiale-ripristinatorio, si dovrebbe comunque tenere distinta una componente sanzionatoria (anche) di natura pecuniaria, purché non sia così irrisoria come lo sono quelle previste attualmente nel TU, da fare soltanto solletico al bilancio di una qualsiasi impresa, anche artigiana o di medie dimensioni<sup>62</sup>. La sanzione pecuniaria poi non è l'unica strada percorribile: provvedimenti che abbiano l'idoneità di compromettere, ad esempio, la reputazione dell'azienda possiedono una carica afflittiva di gran lunga superiore ad un'ammenda o ad una sanzione amministrativa.

Flessibilità e capacità di adattabilità dovrebbero riguardare anche il *quantum* della sanzione. La sanzione pecuniaria dovrebbe essere costituita dal beneficio economico, cioè dall'illecito guadagno, ottenuto dal datore di lavoro nel risparmiare denari per garantire un efficace sistema di sicurezza nell'impresa, alterando al contempo la concorrenza con gli altri operatori economici ligi fin dall'inizio alla normativa antinfortunistica.

La funzione ripristinatoria e poi premiale tipica del diritto penale del lavoro non dovrebbe nutrire una cieca ed incondizionata fiducia nell'autodisciplina e nelle condotte di riparazione, ma dovrebbe incentivare gli operatori, i soggetti garanti ad adeguarsi da subito o comunque per tempo all'apparato normativo preventivo. Altrimenti – è ciò che accade attualmente –, si avvantaggiano gli operatori che dilazionano gli investimenti in sicurezza (quando vengono scoperti dagli organi ispettivi e cioè raramente).

Un ripensamento, dunque, dell'intero sistema che sia in grado con equilibrio e visione d'insieme di correggere alcune storture e criticità dell'apparato penalistico, per garantire effettivamente livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da una parte, tante contravvenzioni del TUSL potrebbero essere trasformate in illeciti amministrativi, mentre, dall'altra, non sarebbe poi così tanto assurdo trasformare alcune fattispecie contravvenzionali in delitti, con le relative conseguenze.

Il punto centrale, sul quale concentrare l'attenzione e gli sforzi, è che la vera prevenzione non si fa con il diritto penale, introducendo pene o sanzioni (anche provvisorie) draconiane, o sul versante del diritto penale d'evento, pensando ad una nuova – l'ennesima – fattispecie di omicidio colposo sul lavoro, ma attraverso una seria politica di sgravi e benefici di natura economica, assicurativa e fiscale. Queste sono le leve sulle quali premere.

Bisognerebbe pensare ad un sistema che permetta una fortissima defiscalizzazione per le spese in sicurezza, in particolare per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'acquisto dei dispositivi di protezione e per l'adozione di strumenti innovativi e tecnologici.

Il modello attuale di assicurazione si regge sul principio per cui, dal momento che il lavoro genera rischi (e danni), l'imprenditore che beneficia del lavoro altrui deve farsi carico del pagamento del premio assicurativo per i propri dipendenti. Questo sistema poggia su un meccanismo *bonus-malus*, che dipende dall'andamento infortunistico nell'impresa, che per questa ragione ha portato però alcuni datori di lavoro ad omettere la denuncia di infortuni non particolarmente gravi per non far aumentare il tasso aziendale.

Un sistema di questo genere, basato sull'oscillazione del tasso, finisce per rendere il sistema molto costoso e rischia di avvantaggiare imprese che in realtà non presentano delle *performances* particolarmente positive in termini di sinistri e, in generale, di sicurezza.

Sarebbe allora necessario pensare ad un impianto assicurativo in grado di dare sostegno alle imprese che investono realmente in prevenzione e in sicurezza, con una riduzione della tariffa del premio, ampliando la forbice del sistema di *bonus-malus*: ciò consentirebbe una minore esposizione ai rischi da parte dei lavoratori e creerebbe un sistema virtuoso per il mondo del lavoro nel suo complesso<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> Cfr. DEMURO (2019), pp. 448 ss. e spec. 450-451 con considerazioni critiche sul rapporto tra pena e risarcimento del danno, a meno che questo risarcimento non abbia in tutto o in parte come destinatario lo Stato: «[S]i avrebbe così una pena pubblica, espressione diretta della potestà punitiva statale e rappresentativa anche della riprovazione del fatto e del danno verso la società nel suo complesso».

<sup>63</sup> Cfr. Camera dei deputati - Proposta di legge C1266 - Modifiche al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e

## Bibliografia

AMARELLI, Giuseppe (2008a): *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro* (Napoli, Jovene).

AMARELLI, Giuseppe (2008b): “L’oblazione discrezionale non è “alternativa” al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche”, Nota a Cass. Pen., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44369, *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2998-3012.

AMARELLI, Giuseppe (2015): “La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi”, in NATULLO, Gaetano, *Salute e sicurezza sul lavoro* (Torino, Utet Giuridica), pp. 267-306.

AMATI, Enrico (2007): “La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, *Critica del diritto*, 2, pp. 143-160.

AMATI, Enrico (2011): “Il meccanismo estintivo delle contravvenzioni”, in CURI, Francesca (a cura di), *Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per i singoli e per gli enti* (Bologna, Bononia University Press), pp. 43-53.

ANGELINI, Luciano (2020): “Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia”, *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 1, pp. 96-116.

BAGLIONE, Tindari (1995): *Nuove contravvenzioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* (Milano, Giuffrè).

BARTOLI, Roberto (2021): “Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Una prima riflessione”, in CATENACCI, Mauro, D’ASCOLA, Vincenzo Nico, RAMPIONI, Roberto (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I (Roma, Roma Tre - Press), pp. 467-482.

BERNARDI, Alessandro e ZODA, Ilaria (2008): *Depenalizzazione. Profili teorici e pratici* (Padova, Cedam).

BERNASCONI, Costanza (2023): “Deflazione processuale mediante istituti di diritto penale sostanziale nella c.d. riforma Cartabia: il *restyling* alla particolare tenuità del fatto e la nuova procedura estintiva in materia di alimenti e bevande”, in *DisCrimen - Rivista di diritto penale*, 16 gennaio.

BLAIOTTA, Rocco (2023): *Diritto penale e sicurezza sul lavoro* (Torino, Giappichelli).

BONINI, Sergio (2005): “La prescrizione obbligatoria nelle ipotesi di reato (commento all’art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124)”, in NOGLER, Luca e ZOLI, Carlo (a cura di), *Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro* (Padova, Cedam), pp. 989-1001.

BRAITHWAITE, John (1982): “Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control”, *Michigan Law Review*, 80, pp. 1466-1507.

BUOSO, Stefania (2020): *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro* (Torino, Giappichelli).

CADOPPI, Alberto (2022): *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).

CAMPANELLA, Piera (2010): “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, in ZOPPOLI, Lorenzo, PASCUCCHI, Paolo, NATULLO, Gaetano (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori* (Milano, IPSOA), pp. 475-518.

CAPUTO, Luigi e LEACI, Elio (1999): “Corte costituzionale e d.lg. 758/1994. Regolamentazione delle contravvenzioni”, *Igiene e sicurezza del lavoro*, 6, pp. 330-334.

---

la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 15 ottobre 2018.



- CAPUTO, Matteo (2009): *Il diritto penale e il problema del patteggiamento* (Napoli, Jovene).
- CASTRONUOVO, Donato (2006): “Salute e sicurezza sul lavoro. Un breve studio di diritto penale comparato ed europeo”, in FOFFANI, Luigi (a cura di), *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo. Omaggio a Hans-Heinrich Jescheck per il 92° compleanno* (Milano, Giuffrè), pp. 185-246.
- CASTRONUOVO, Donato (2009): “La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008”, in BASENGHI, Francesco, GOLZIO, Luigi Enrico, ZINI, Alberto (a cura di), *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009* (Milano, IPSOA), pp. 305-335.
- CASTRONUOVO, Donato (2011): “Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica della precauzione come fattore espansivo del penale nella giurisprudenza della Cassazione”, *Diritto penale contemporaneo*, 21 luglio.
- CASTRONUOVO, Donato (2012): *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigma dell'incertezza nella struttura del reato* (Roma, Aracne).
- CASTRONUOVO, Donato (2018): “Sicurezza sul lavoro tra pan-penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il *bis in idem*)”, *La Legislazione penale*, 28 marzo.
- CASTRONUOVO, Donato, CURI, Francesca, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, VALENTINI, Vico (2023): *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli).
- CATENACCI, Mauro (2019): *Note introduttive allo studio delle fattispecie penali* (Torino, Giappichelli).
- CATERINI, Mario (2016): “Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del Testo Unico dell'ambiente”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 3-4, pp. 579-597.
- CERESA GASTALDO, Massimo (2000): “Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni *ex artt.* 19 s. d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro”, *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2107-2114.
- COGLIANESE, Cary e MENDELSON, Evan (2010): “Meta-Regulation and Self-Regulation”, in BALDWIN, Robert, CAVE, Martin, LODGE, Martin (eds.), *The Oxford Handbook of Regulation* (Oxford, Oxford University Press), pp. 146-168.
- CONSORTE, Francesca (2024): “La responsabilità da reato degli enti e la tutela della sicurezza sul lavoro”, in DE SANTIS, Giovanni e CORSO, Stefano Maria (a cura di), *Nuove dimensioni della responsabilità datoriale* (Napoli, Jovene) 2024, pp. 279-318.
- CONSULICH, Federico (2024): *Manuale di diritto penale del lavoro* (Torino, Giappichelli).
- CORSO, Stefano Maria (2017) “Lesioni colpose gravi in danno del lavoratore: è compatibile la “particolare tenuità””, Commento a Cass. Pen., Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 17163, *IPSOA Quotidiano*, 13 maggio.
- CURI, Francesca (2023): “L'imprenditore persona giuridica: il sistema 231 nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro”, in CASTRONUOVO, Donato, CURI, Francesca, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, VALENTINI, Vico, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 155-219.
- DE FALCO, Giuseppe (2000): *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro* (Padova, Cedam).
- DE FRANCESCO, Giovannangelo (2013): “Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico”, *Cassazione penale*, 5, pp. 1731-1742.

- DE FRANCESCO, Giovannangelo (2019): “La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo”, *La Legislazione penale*, 2 settembre.
- DE SIMONE, Giulio (2015): “Sicurezza sul lavoro e responsabilità da reato dell’ente”, in CASAROLI, Guido, GIUNTA, Fausto, GUERRINI, Roberto, MELCHIONDA, Alessandro (a cura di), *La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente* (Pisa, Edizioni ETS), pp. 193-208.
- DEIDDA, Beniamino (2019): “La tutela penale del lavoro”, *Questione giustizia*, 4, pp. 98-105.
- DEMURO, Gian Paolo (2013): “*Ultima ratio*: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1654-1694.
- DEMURO, Gian Paolo (2019): “L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 437-471.
- DI GIOVINE, Ombretta (2009): “Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti”, *Cassazione penale*, 3, pp. 1325-1351.
- DI LANDRO, Andrea (2020): *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica e il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo* (Torino, Giappichelli).
- DI MARTINO, Alberto (1998): *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena* (Milano, Giuffrè).
- DIAMANTI, Francesco (2023): “Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni”, in CASTRONUOVO, Donato, DONINI, Massimo, MANCUSO, Enrico Maria, VARRASO, Gianluca (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (Milano, Wolters Kluwer Cedam), pp. 143-162.
- DIAMANTI, Francesco (2024): *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione* (Torino, Giappichelli).
- DODARO, Giandomenico (2012): *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale* (Milano, Giuffrè).
- DONINI, Massimo (1997): “Selettività e paradigmi della teoria del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 338-394.
- DONINI, Massimo (2001): “Non punibilità e idea negoziale”, *L’Indice penale*, pp. 1035-1061.
- DONINI, Massimo (2004): *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà* (Milano, Giuffrè).
- DONINI, Massimo (2006): “Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo dell’espansione del diritto penale economico”, in FOFFANI, Luigi (a cura di), *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo. Omaggio a Hans-Heinrich Jescheck per il 92° compleanno* (Milano, Giuffrè), pp. 67-92.
- DONINI, Massimo (2013): “Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1162-1218.
- DONINI, Massimo (2015): “Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2, pp. 236-250.
- DONINI, Massimo (2018): “Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la *restorative justice*”, in PALIERO, Carlo Enrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gian Luigi (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, tomo II (Milano, Giuffrè), pp. 582-606.
- DONINI, Massimo (2020): “Perché il codice penale. Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 1-21.

DONINI, Massimo (2022): “Codificazione”, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, tomo III, *Parole dal lessico di uno studioso* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1273-1288.

DONINI, Massimo (2023): “Paradigma vittimario e idea riparativa. Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema”, *Diritto di difesa*, pp. 331-357.

DONINI, Massimo (2024): *Diritto penale. Parte generale*, vol. I (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre).

DOVA, Massimiliano (2017): *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria* (Torino, Giappichelli).

DOVERE, Salvatore (2008): “Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2, pp. 316-339.

DOVERE, Salvatore (2010): “Variazioni morfologiche delle tecniche di degradazione dell’illecito in concreto in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro”, in ZOPPOLI, Lorenzo, PASCUCCI, Paolo, NATULLO, Gaetano (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori* (Milano, IPSOA), pp. 619-628.

DOVERE, Salvatore (2011): “I procedimenti definitori nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro”, in GARUTI, Giulio (a cura di), *Trattato di procedura penale. Modelli differenziati di accertamento*, tomo II (Torino, Utet Giuridica), pp. 761-814.

DOVERE, Salvatore (2012): “Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale”, in DEIDDA, Beniamino e GARGANI, Alberto (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Trattato teorico-pratico di diritto penale*, (Torino, Giappichelli), pp. 235-282.

EUSEBI, Luciano (2002): “La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 76-115.

EUSEBI, Luciano (2018): “«Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento della pena «ritorsione»”, in PALIERO, Carlo Enrico, VIGANÒ, FRANCESCO, BASILE, Fabio, GATTA, Gian Luigi (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I (Milano, Giuffrè), pp. 223-250.

FERLA, Lara (2022): *Prospettive della non punibilità. Modelli normativi e funzioni politico-criminali* (Napoli, Jovene).

FIANDACA, Giovanni (1987): “La tipizzazione del pericolo”, *Dei delitti e delle pene*, 3, pp. 441-472.

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2019): *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli).

FIMIANI, Pasquale (2022): *La tutela penale dell’ambiente* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre).

FORTI, Gabrio (2006): ““Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione”, *Criminalia - Annuario di scienze penalistiche*, pp. 155-225.

GARGANI, Alberto (2013): “Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro”, in DEIDDA, Beniamino, GARGANI, Alberto (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore* (Torino, Giappichelli), pp. 372-426.

GARGANI, Alberto (2016): “La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili”, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 577-601.

GARGANI, Alberto (2018): “Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive”, *La Legislazione penale*, 3 dicembre.

- GARGANI, Alberto (2022): *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse* (Pisa, Pisa University Press).
- GIUGNI, Ilaria (2023): "Procedura estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche: verso una questione di costituzionalità all'indomani della c.d. riforma Cartabia?", *Sistema penale*, 6 giugno.
- GIUNTA, Fausto (2006): "Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione", *Criminalia - Annuario di scienze penalistiche*, 2006, pp. 227-247.
- GIUNTA, Fausto (2013): "Dal governo della legge al governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e processo", *Critica del diritto*, 1, pp. 84-99.
- GRASSO, Giovanni (1986): "L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 689-728.
- GUARINIELLO, Raffaele (2023a): *Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza* (Milano, Wolters Kluwer).
- GUARINIELLO, Raffaele (2023b): "Il 131 bis cod. pen. della Cartabia e i reati in materia di sicurezza sul lavoro", *Igiene e sicurezza del lavoro*, 6, pp. 337-338.
- GUERRINI, Roberto (2010): "Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", in GIUNTA, Fausto e MICHELETTI, Dario, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, parte II (Milano, Giuffrè), pp. 131-165.
- GUGGIARI, Mirko (2023): "Le contravvenzioni: il regime giuridico e i meccanismi premiali", in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 223-238.
- GUIDI, Dario (2010): "Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro", in GIUNTA, Fausto e MICHELETTI, Dario (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, pp. 935-967.
- IRTI, Natalino (1986): *L'età della decodificazione* (Milano, Giuffrè).
- KINDHÄUSER, Urs (1989): *Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte* (Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann).
- LAI, Marco (2017): *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi* (Torino, Giappichelli).
- MAIELLO, Vincenzo (2007): *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).
- MANES, Vittorio (2018): "Profili e confini dell'illecito para-penale", in DONINI, Massimo e FOFFANI, Luigi (a cura di), *La "materia penale" tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli), pp. 165-183.
- MANTOVANI, Marco (2003): *L'esercizio di una attività non autorizzata. Profili penali* (Torino, Giappichelli).
- MARINUCCI, Giorgio (1988): "Gestione d'impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 424-446.
- MARRA, Gabriele (2019): "Il diritto penale della società punitiva: l'eccezione della libertà nella normalità della coercizione", *Criminalia - Annuario di scienze penalistiche*, pp. 423-467.
- MARTUFI, Adriano (2018): "La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura estintiva prevista per le contravvenzioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152", *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, pp. 293-304.

MAZZACUVA, Francesco (2015): “L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio. Osservazioni a margine della legge delega n. 67/2014”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 6-15.

MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico* (Torino, Giappichelli).

NAUCKE, Wolfgang (2011): “La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico”, in DONINI, Massimo e PAVARINI, Massimo (a cura di), *Sicurezza e diritto penale* (trad. Massimo Donini, Bologna, Bononia University Press), pp. 79-89.

PADOVANI, Tullio (1995): “D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, *La Legislazione penale*, 1995, pp. 375-387.

PADOVANI, Tullio (1996): “Il nuovo volto del diritto penale del lavoro”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 4, pp. 1157-1171.

PADOVANI, Tullio e STORTONI, Luigi (2006): *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale* (Bologna, Il Mulino).

PALAZZO, Francesco (2019): “La non punibilità: una buona carta da giocare oculatamente”, *Sistema penale*, 19 dicembre.

PALAZZO, Francesco (2021): “Querela e strategie deflattive. La querela: un istituto rivitalizzato, tra diritto e processo penale”, *Giurisprudenza italiana*, 173, 4, pp. 984-1016.

PALIERO, Carlo Enrico (1985): «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari* (Padova, Cedam).

PALIERO, Carlo Enrico (1990): “Il principio di effettività del diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 430-544.

PALIERO, Carlo Enrico (2018): “La sanzione amministrativa tra pena criminale e garanzie processuali”, in DONINI, Massimo e FOFFANI, Luigi (a cura di), *La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli), pp. 209-224.

PAONE, Vincenzo (2023): “La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza agroalimentare: molte ombre e poche luci”, *Sistema penale*, 26 ottobre.

PARKER, Christine (2002): *The Open Corporation. Effective Self-regulation and Democracy* (Cambridge, Cambridge University Press).

PARODI GIUSINO, Manfredi (1990): *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale* (Milano, Giuffrè).

PASCUCCI, Paolo (2010): “Il prezzo del reato tra nuovo e vecchio diritto del lavoro”, in BONDI, Alessandro, MARRA, Gabriele, POLIDORI, Paolo (a cura di), *Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare* (Torino, Giappichelli), pp. 165-183.

PELISSERO, Marco (2013): “La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 261-266.

PERINI, Chiara (2010): *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno* (Milano, Giuffrè).

PIERDONATI, Marco (2024): “Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art. 131 bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrelevanza penale del fatto”, *Archivio penale*, 3, pp. 1-107.

PIERGALLINI, Carlo (2005): “Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza al tipo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1684-1703.

PIOLETTI, Giovanni (1995): voce “Punibilità (cause di esclusione della)”, *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. X (Torino, Utet Giuridica), 1995, pp. 524-533.



- PRITTWITZ, Cornelius (1993): *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft* (Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann).
- PULITANÒ, Domenico (2016): “Sulla pena. Fra teoria, principi e politica”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 641-669.
- PULITANÒ, Domenico (2017): “Selezione punitiva tra diritto e processo”, in DE FRANCESCO, Giovannangelo e GARGANI, Alberto (a cura di), *Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche* (Milano, Giuffrè), pp. 227-248.
- RISICATO, Lucia (2019): *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?* (Torino, Giappichelli).
- ROJA, Paola (2012): “Forme atipiche di oblazione: artt. 301, 301 bis e 302”, in PERSIANI, Mattia (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro* (Torino, Utet Giuridica), pp. 779-877.
- ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I (Milano, Giuffrè).
- ROMANO, Mario (2024): “Cause di non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 437-463.
- RUGA RIVA, Carlo (2021): *Diritto penale dell'ambiente* (Torino, Giappichelli).
- RUGANI, Andrea (2023): “L'estinzione delle contravvenzioni “alimentari” nella fase delle indagini preliminari: commento delle disposizioni introdotte dall'art. 70 d.lgs. 150/2022 («modifiche alla legge 30 aprile 1962 n. 283»)", *La Legislazione penale*, 6 febbraio.
- SCARCELLA, Alessio (2013): “Verbali di prescrizione degli ispettori ASL e giurisdizione ordinaria”, *Igiene e sicurezza del lavoro*, 1, pp. 12-21.
- SCHRÖDER, Horst (1969): “Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 81, pp. 7-28.
- SINISCALCO, Marco (1995): *Depenalizzazione e garanzia* (Bologna, Il Mulino).
- STELLA, Federico (1999): “Scienza e norma nella pratica dell'igiene industriale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 382-392.
- STELLA, Federico (2003): “La costruzione giuridica della scienza. Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1-2, pp. 55-70.
- STORTONI, Luigi (1984): “Profili costituzionali della non punibilità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 626-678.
- TELESCA, Mariangela (2022): *Contributo all'analisi dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto* (Torino, Giappichelli).
- TIRABOSCHI, Michele (2022): “Nuovi modelli della organizzazione del lavoro e nuovi rischi”, *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 1, pp. 136-154.
- TORDINI CAGLI, Silvia (2014): “Sicurezza sul lavoro e *societas delinquere potest*. Alcune considerazioni critiche sulla mancata inclusione delle fattispecie contro la pubblica incolumità tra i reati “presupposto””, in FONDAROLI, Désirée e ZOLI, Carlo (a cura di), *Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (Torino, Giappichelli), pp. 181-193.
- TORRE, Valeria (2013): *La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa* (Bologna, Bononia University Press).
- TORRE, Valeria (2023): *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in CASTRO-NUOVO, Donato, CURI, Francesca, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, VALENTINI, Vico, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 37-72.

TRABACE, Cesare (2022): “Le procedure definitive delle contravvenzioni antinfortunistiche e il rito de societate: due modelli all’insegna del *favor reparationis*”, *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 1, pp. 66-93.

TULLINI, Patrizia (2022): *Introduzione al diritto della sicurezza sul lavoro* (Torino, Giappichelli).

VALBONESI, Cecilia (2017): “La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i suoi rapporti con le contravvenzioni antinfortunistiche”, *RSPPIItalia - Salute e sicurezza*, pp. 1-8.

VALENTINI, Vico (2007a): “La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico: profili sostanziali e sistematici”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 3, pp. 595-629.

VALENTINI, Vico (2007b): “La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica - Il tasso di effettività del meccanismo estintivo e “ripristinatorio” in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. 758/1994)”, in DONINI, Massimo e CASTRONUOVO, Donato (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti* (Padova, Cedam), pp. 97-113.

VALENTINI, Vico (2023): “Contravvenzioni *extra-codicem* e meccanismi premiali”, in CASTRONUOVO, Donato, CURI, Francesca, TORDINI CAGLI, Silvia, TORRE, Valeria, VALENTINI, Vico, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali* (Torino, Giappichelli), pp. 255-274.

VASSALLI, Giuliano (1960): voce “Cause di non punibilità”, *Enciclopedia del diritto*, vol. VI (Milano, Giuffrè), pp. 609-636.

VENEZIANI, Paolo (2007): “D.legisl. 19 dicembre 1994, n. 758. Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”, in PALAZZO, Francesco e PALIERO Carlo Enrico (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari* (Padova, Cedam), pp. 1697-1708.

VENEZIANI, Paolo (2014): “La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato”, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, tomo II (Milano, Giuffrè), VI, pp. 277-304.

VITARELLI, Tiziana (2009): “Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 695-712.

WOHLERS, Wolfgang (2000): *Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik „moderner“ Gefährdungsdelikte* (Berlin, Duncker & Humblot).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>